

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Si prosegue la verifica di poteri. — Elezione di Serra San Bruno. — Parlano i deputati Salvagnoli, Chiassi, relatore, Castelli Luigi, Venturelli, Cadolini, Capone, Mellana, Lazzaro, Bertea, Mazzarella, De Luca, ed il ministro di grazia e giustizia — Convalidamento — Istanze del deputato Di San Donato, e del presidente circa la relazione delle rimanenti elezioni, e cenni dei deputati Sanguinetti, Panattoni, La Porta e Fossa — Opposizioni dei deputati Salaris, e Sanguinetti all'inchiesta proposta sull'elezione di Bovino, e osservazioni dei deputati Musmeci, relatore, e Castagnola — Reiezione dell'inchiesta proposta, e validamento dell'elezione — Ozioni — Relazione sopra quella di Manfredonia, e proposta d'inchiesta giudiziaria fatte dal relatore Greco Cassia per cause di irregolarità, e brogli — Osservazioni dei deputati Ricciardi, Sanguinetti e Di San Donato — Il deputato Salvagnoli sostiene l'annullamento — Spiegazioni del relatore, e del deputato Corsi — L'inchiesta è deliberata.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

FARINI, segretario minore, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE.

RICCIARDI Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICCIARDI. Signor presidente, bramerei meglio chiarita l'intenzione che io mi ebbi ieri l'altro, nel proferire le parole, le quali mi valsero la di lei ammonizione; ammonizione che io accettai, comunque avessi la coscienza di non meritarsela.

La mia intenzione è stata indegnamente falsata da alcuni scribacchiatori, ai quali io non farò neppur l'onore di nominarli.

Essi videro nelle mie parole l'intenzione di mettere niente meno che in dubbio la legittimità della Camera.

Ora io dissi queste parole, che leggo sul resoconto ufficiale:

« Ho acquistata la convinzione che novantanove elezioni sopra cento non sono andate punto diritte: e se la Camera avesse voluto esercitare severamente il suo diritto, e compiere il suo dovere, avrebbe annullato un numero assai maggiore di elezioni di quello che ha fatto

« Signori, noi dobbiamo moralizzare le elezioni, e non fummo abbastanza severi, ed io sono lietissimo di avere questa occasione per protestare altamente contro quanto si è fatto finora. »

Confesso avere avuto torto nel fare questa protesta,

ma questa protesta non suona già che io abbia detto la Camera non rappresentare il paese.

Sarebbe stata questa una cresia veramente imperdonabile, e se io ne avessi avuto l'idea, l'atto più logico per parte mia sarebbe stato quello di uscire dalla Camera.

Prego dunque l'onorevole presidente di far rettificare il processo verbale nel senso per me indicato.

PRESIDENTE. Ne sarà presa nota nel processo verbale della seduta d'oggi.

Se non vi sono altre osservazioni il processo verbale s'intenderà approvato.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è la continuazione della verifica dei nostri poteri. Ci rimane ancora a deliberare su 37 elezioni.

Prego i signori relatori dei vari uffici di venire man mano alla tribuna.

CORDOVA, relatore. A nome del IV ufficio riferisco sulla elezione del 1° collegio di Catania, in cui fu proclamato il signor Rizzari cavaliere Mario, il quale al primo scrutinio ebbe voti 434 a fronte dell'avvocato Carnazza Sebastiano che ne ottenne 232, e del barone Grimaldi Francesco, il quale ne conseguì 138; 14 voti andarono dispersi, e 4 nulli. Nel secondo scrutinio il cavaliere Rizzari ottenne 493 voti, e l'avvocato Carnazza 435; 9 voti furono dichiarati nulli.

L'ufficio trovò che gli atti di questa elezione sono

in regola. Era bensì unito alle carte pervenute all'ufficio un ricorso anonimo il quale rifletteva alcune irregolarità, ed anche una questione di eleggibilità intorno al candidato. Ma secondo il suo sistema, l'ufficio non si fece carico del ricorso anonimo. Dovette però esaminare i documenti, e siccome da questi risultò non rilevante la pretesa irregolarità e vennero pienamente smentite le quistioni che riguardavano la onorabilità e l'eleggibilità del deputato, così mi ha incaricato all'unanimità di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione, senza far menzione, a meno che non sia richiesta, dell'esame fatto in esso; e ciò per giusti riguardi.

(È convalidata.)

FOSSA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di Chiaramonte, numero 56, fatta nella persona dell'onorevole signor avvocato Filippo De Blasio.

Questo collegio si divide in 5 sezioni: sezione di Chiaramonte, di Rotondella, di Tursi, di Sant'Arcangelo, di Noepoli.

Gli elettori iscritti, secondo il computo fatto nel verbale di proclamazione del deputato, sarebbero in numero di 761; secondo un computo più esatto sarebbero invece soltanto 599.

Questa differenza dipende da che nel primo di detti computi vennero attribuiti alla sezione di Noepoli 246 elettori, mentre sta in fatto che quella sezione non ne conta che 84.

Degli elettori iscritti concorsero alla prima votazione 321, e i voti andarono così ripartiti:

Il signor avvocato Filippo De Blasio ebbe voti 172; il signor Lovito Francesco ebbe voti 82; il signor Oliva Cesare ebbe voti 50; 17 voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo riportata la doppia maggioranza voluta dalla legge, venne dichiarato il ballottaggio fra i signori avvocati De Blasio Filippo e Lovito Francesco.

Alla votazione che seguì nel giorno 29 ottobre concorsero 309 elettori, e i voti si divisero come segue:

Il signor De Blasio Filippo ebbe voti 159; il signor Lovito Francesco 149; un voto venne dichiarato nullo.

Avendo il signor De Blasio riportato la maggioranza, fu perciò proclamato deputato.

Non vi sono stati reclami, non vi furono proteste.

Si rileva però dagli atti delle seguite operazioni che un grave inconveniente si è verificato nel giorno della prima votazione. Una sezione, quella di Noepoli, non ha votato. I presidenti delle altre sezioni riuniti all'ufficio centrale aspettarono indarno che arrivasse il presidente dell'ufficio di Noepoli, e ne diedero atto nel verbale da essi firmato. « In seguito di che — diceva l'ufficio elettorale centrale, — considerando che non osta alla regolarità della votazione il fatto risultante dalla riprovevole negligenza del sindaco di Noepoli, il quale si arbitrava di differire l'unione del comizio,

dacchè l'operato d'una sola persona giuridica non può determinare l'annullamento d'un procedimento, al compimento del quale concorsero le altre, che dalla legge elettorale venivano destinate a costituire l'ente collettivo che addimandasi collegio elettorale. Che trattandosi d'elezioni politiche, cui sono raccomandati i più sacri interessi di una intera nazione, il successo del voto espresso dalla maggioranza non può venire compromesso dalle condizioni speciali in cui si trovi la minoranza: e nel caso in esame è precisamente la minoranza del collegio elettorale quella che non ha portato il suo voto all'urna, comechè per causa indipendente dalla volontà degli elettori che la compongono.

« L'ufficio ha deciso doversi procedere nel giorno 29 del volgente mese al ballottaggio tra i due candidati sopraddetti, come quelli che ottennero il maggior numero di suffragi. »

L'ufficio a cui nome ho l'onore di riferire trovò che non poteva mettersi in dubbio che la sezione di Noepoli nel giorno 22, ossia nel giorno della prima votazione si era astenuta da ogni operazione, il che era comprovato dalla circostanza risultante dal relativo verbale, che cioè solo nel giorno 29, vuoi dire solo all'occasione della votazione pel ballottaggio, venne costituito l'ufficio definitivo della sezione di Noepoli. Due cose volevano essere chiarite: quale fosse la vera causa della mancata votazione; quale fosse il vero numero degli elettori della sezione di Noepoli. Il verbale di proclamazione non forniva sufficienti informazioni a riguardo della prima; in ordine alla seconda si osservava che il numero di 246 elettori eccedeva di molto ogni probabile proporzione col numero degli abitanti dei comuni di quella sezione. Si chiesero adunque ulteriori informazioni e pervenne dalla prefettura di Potenza il seguente telegramma:

« *Signor ministro interni,*

« Giusta telegramma sotto-prefetto di Lagonegro, data 27 ottobre, assessore De Cicco chiamato supplire sindaco Noepoli infermo nella Presidenza ufficio provvisorio e definitivo avrebbe creduto poter differire votazione ad altro giorno che pare sia stato indicato nel verbale costituzione trasmesso Ministero numero 1571 13 novembre. Ciò fu effetto d'ignoranza non di malizia. Numero elettori sezione Noepoli giusta liste esistenti prefettura sono: Noepoli 17, San Costantino Albanese 30, San Giorgio Lucano 20, Terranova di Pallino 6, Cersatimo 1, San Paolo Albanese 10. *Veglio.* »

Restava in questo modo accertato che gli elettori di Noepoli erano stati impediti dal votare a causa di un fatto dell'assessore ff. di sindaco e quindi non dipendente dalla loro volontà e ad essi non imputabile. Restava accertato che il numero degli elettori appartenenti alla sezione di Noepoli è tale che, se fossero concorsi alla prima votazione, avrebbero potuto spostare il ballottaggio.

Queste due circostanze, apprezzate indipendentemente

mente da altri riflessi che m'affretterò di far conoscere alla Camera, avrebbero di leggieri indotto l'ufficio IV a proporvi l'annullamento della elezione dell'onorevole De Blasio, perocchè in massima non si può dubitare che, quando gli elettori di una sezione furono impediti a prender parte alla votazione per un fatto indipendente dalla loro volontà, o di forza maggiore, o per un ostacolo frapposto dall'Autorità, ed il risultato della votazione avesse potuto essere variato, debba la seguita elezione invalidarsi.

Se non che altre due circostanze non di minore importanza si presentarono all'esame dell'ufficio. Gli elettori di Noepoli intervennero almeno in parte alla votazione del ballottaggio.

Contro le seguite operazioni elettorali, contro l'elezione non vi fu alcun reclamo, non vi fu alcuna protesta.

Quantunque sia vero che il voto dell'elettore nel ballottaggio non sia più intieramente libero, perciocchè debba essere dato o all'uno o all'altro dei due candidati; tuttavia in vista del concorso delle predette due ultime circostanze l'ufficio IV si fece a seriamente riflettere se questo sia piuttosto il caso in cui debba ritenersi che le fatte operazioni elettorali e la seguita elezione siano accettate dalla intiera maggioranza degli elettori del collegio di Chiaramonte, e così anche di quelli della sezione di Noepoli.

L'ufficio, comechè non sia stato unanime nella sua decisione, a maggioranza si pronunziò per l'affermativa.

È perciò che a nome del medesimo ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione della elezione dell'onorevole signor avvocato Filippo De Blasio.

(La elezione è convalidata.)

VIACAVA, relatore. A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla elezione di Busto-Arsizio avvenuta nella persona dell'onorevole Lualdi Ercole.

Gli elettori iscritti sono 655: di questi votarono al primo scrutinio 432. Il signor Lualdi Ercole ebbe 335 voti; il signor Piola Giuseppe 70 voti; dispersi 14, e nulli 13.

Il signor Lualdi Ercole in questa prima votazione avendo ottenuto un numero di suffragi superiore al terzo degli elettori iscritti, e più della metà dei votanti, fu proclamato a deputato del collegio di Busto-Arsizio.

Non si fecero eccezioni a questa proclamazione, non furono presentate proteste di sorta. Mancavano i processi verbali della costituzione dell'ufficio provvisorio e della nomina dell'ufficio definitivo, ma vennero mandati, e dall'esame fattone risultano regolarissimi.

Quindi io vi propongo la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

ELEZIONE DI SERRA SAN BRUNO.

CHIASSI, relatore. Incaricato dall'ufficio IX di riferire sulla elezione del collegio di Serra San Bruno, vengo a soddisfare al debito mio.

Il collegio di Serra San Bruno è composto di quattro sezioni ed ha 682 elettori iscritti.

I votanti al primo scrutinio furono 377.

Il signor barone Vincenzo Paparo ottenne 172 voti; l'avvocato Corapi Patrizio 72; Paternostro Paolo 58; Assanti-Pepe Felice 41; dispersi 33, nulli 2.

Niuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla legge, si venne al secondo scrutinio.

A questo si presentarono 388 elettori e il barone Vincenzo Paparo ebbe 226 voti; l'avvocato Corapi Patrizio 155. Il primo venne quindi proclamato deputato.

Le operazioni presentano alcune irregolarità che verrò accennando, sebbene l'ufficio a gran maggioranza non le abbia credute tali da invalidare l'elezione.

Nella nomina dell'ufficio della sezione di Badolato non venne scelto a presidente quello che ottenne il maggior numero assoluto di voti, ma quello che conseguì il maggior numero di voti colla qualifica di *presidente*. Uno degli scrutatori, il quale aveva ottenuto il maggior numero di voti, ha creduto di protestare. A questa protesta l'ufficio provvisorio, prendendone nota nel processo verbale, rispondeva che dovendo gli elettori nominare l'ufficio della Presidenza, ed essendo con precisione indicato quale doveva essere il presidente, credeva precisamente che questa fosse la volontà degli elettori.

Anche l'ufficio IX fu di questo parere, specialmente perchè vi sono precedenti di questo genere, ed anche di uffizi nominati per acclamazione. D'altronde, siccome è giurisprudenza della Camera, che nella nomina dell'ufficio provvisorio qualche irregolarità di forma, acconsentita dagli elettori, non rende nulla l'elezione, così in questo caso, nel quale la volontà degli elettori era tanto chiaramente espressa, l'ufficio non ha creduto poter invalidare l'elezione.

Nella sezione di Arena il segretario dell'ufficio provvisorio non era elettore. In questa sezione dovendo il facente funzioni di sindaco presiedere l'ufficio provvisorio, e non avendo gran campo nella scelta del segretario, ne delegò le funzioni al segretario comunale.

Anche di questo vi sono precedenti. Inoltre, siccome il numero dei voti dati in questa sezione non influirebbe sull'elezione, così l'ufficio ha creduto non dovere tener conto di questa irregolarità.

Nella votazione della sezione di Davoli (ed anche di questo venne fatto menzione nel processo verbale) i nomi dei singoli votanti rettificati colle liste originali

si scrissero in foglio separato, che fu controfirmato da uno degli scrutatori e dal segretario.

Anche per questo l'ufficio, vedendone menzione nel processo verbale dell'ufficio definitivo, e trovando che questo era noto a tutti, senza dar luogo ad alcuna protesta, persuaso altresì che il riscontro fu fatto, che l'operazione fu regolare, che non sorse dubbio sul numero delle schede, che nulla avvi che autorizzi il sospetto di broglio, non trovò motivo per invalidare l'elezione.

Ora darò lettura della cosiddetta perquisizione.

« *Perquisizione.* — Ufficio di Catanzaro.

« Il cancelliere della Corte d'appello della Calabria certifica che, fattesi le opportune ricerche nel gran registro delle cause e degli imputati di crimini, si sono trovate le seguenti imputazioni sul conto del signor Vincenzo Paparo del fu Domenico da Badolato.

« 1° Falsità in un certificato contestante l'affissione al pubblico d'una terna per la carica del novello cancelliere comunale.

« 2° Falsità negli atti dello stato civile, perchè si faceva assistere nella celebrazione degli atti dal figlio di Francesco Gallelli cancelliere comunale, e per costui firmava nella propria casa... »

Anche a questo riguardo l'ufficio IX tenendo conto del giudizio delle Corti di giustizia che riconobbero le accuse definitivamente insussistenti, non trovò argomento valevole ad invalidare l'elezione. Quindi a maggioranza l'ufficio stesso, per mezzo mio, propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del barone Vincenzo Paparo.

SALVAGNOLI. Pregherei il signor relatore a voler indicare i numeri precisi dei voti delle sezioni.

È vero che egli ha detto che l'ufficio considerando che questi voti non influirebbero sul risultato dell'elezione, credette che questa si potesse convalidare citando in genere dei precedenti della Camera senza indicarli specificatamente.

Io desidero sapere se i voti realmente potessero produrre influenza sui risultati della votazione, perchè quando ciò fosse, allora bisognerebbe discutere ed esaminar bene i precedenti della Camera intorno questo argomento.

CHIASSI, relatore. Faccio osservare che quanto ho detto si riferiva alla nomina dell'ufficio provvisorio, non del definitivo, e che nella nomina degli uffizi provvisorii qualche volta si procedette per acclamazione.

Nell'ufficio di Arena sono stati 58 i votanti: nel primo scrutinio il signor barone Paparo, che ne ebbe 172 in tutto, nella sezione di Arena ne ebbe 45; l'avvocato Corapi che ne ebbe 72 in tutto, ne ebbe 5 ad Arena.

Ora, se anche si dessero i 58 voti all'avvocato Corapi, la somma dei voti da lui conseguiti sarebbe sempre di molto inferiore al numero dei voti ottenuti dal barone Paparo.

DEPRETIS. Dirò anch'io che il segretario che non era elettore esercitò le sue funzioni solamente nell'ufficio provvisorio.

CASTELLI LUIGI. Mi pare che una delle decisioni della Gran Corte di Catanzaro abbia dichiarato non essere luogo a procedimento ed abbia ordinato la conservazione degli atti nell'archivio.

Io non ho abbastanza cognizione delle leggi penali vigenti delle provincie meridionali, ma io credo che questa formola con cui si prescrisse di conservarsi gli atti in archivio equivalga ad una sospensione di processo per insufficienza di prove, il che lascia luogo a rifarlo quando altre ne sopravvengano.

Non è dunque una dichiarazione d'innocenza; per lo stesso titolo già altra elezione fu in questa Sessione annullata, per conseguenza io mi pronuncio contro la convalidazione di questa elezione.

VENTURELLI. Se non ho male inteso, pare che le liste elettorali in una sezione mancavano, e che l'ufficio scriveva sopra di un pezzo di carta i nomi degli elettori che votavano.

Chiederei a questo riguardo una spiegazione all'onorevole relatore.

CHIASSI, relatore. Non mancavano le liste elettorali. Le liste vi erano e regolari; solamente invece di scrivere sulle liste il nome del segretario e di uno degli scrutatori, si trascrivevano dalle liste originali i nomi dei votanti sopra di un foglio separato.

Di ciò è stata fatta menzione nel processo verbale, ma nessuno ha creduto di protestare, essendo persuasi tutti che ciò non proveniva da broglio, e che i chiamati erano realmente elettori.

CADOLINI. Per rispondere all'osservazione testè esposta dall'onorevole Castelli, debbo anzitutto ricordare che le imputazioni fatte a questo candidato sono di poco momento, e che l'ultima di esse, quella cioè di aver rilasciato come sindaco falsi certificati di indigenza, non merita alcuna considerazione specialmente quando si rifletta che il tribunale non trovò prove, e giudicò cioè che non desse luogo a procedere; nè potrei comprendere perchè per questo solo fatto che gli atti dell'accusa furono inviati agli archivi si avesse a tener conto della ingiustificata imputazione.

Forse qualche giureconsulto che siede nella Camera potrà meglio di me spiegare qual valore abbia questo rinvio agli archivi.

A me sta a cuore solamente di far osservare che le imputazioni fatte al candidato non sono di tal natura, che, quando i tribunali non hanno trovato luogo a procedere, possano essere tenute in conto ed abbiano ad esercitare sugli animi nostri una sinistra impressione così profonda da farci annullare l'elezione.

Dico questo senza conoscere punto la persona di cui si tratta, ma solo per amore della giustizia e della verità.

CAPONE. Ho domandata la parola soltanto allorchè

l'onorevole Cadolini dicevaci che le imputazioni apposte al signor Paparo non erano gravi per se stesse, e che il magistrato non avendo trovato in esse materia a procedere oltre nel processo, dovevano da noi ritenersi come affatto indegne dell'attenzione della Camera.

Siccome sono nativo della provincia dove era in vigore la procedura penale alla quale apparteneva la formola giudiziaria della quale si disputa, credo mio debito di precisarne all'onorevole Cadolini ed alla Camera il vero suo senso. Per fermo, ove fosse stato il caso di vera dimissione dal giudizio penale supposto dall'onorevole Cadolini, il tribunale aveva a sua disposizione una formola terminativa, cioè *di non farsi luogo a procedimento penale*. Colla quale avrebbe chiuso l'iniziato processo.

Una volta però che il magistrato pronunziò invece sentenza *di conservarsi gli atti in archivio*, lungi di dichiarare chiuso definitivamente quel processo, non fece altro che dire: pel momento le prove non sono tali che possa spingersi oltre il processo, nè si hanno documenti per poter sentenziare di non esservi luogo a procedimento penale, o da poter far luogo ad una assoluta dichiarazione d'innocenza. Serbinsi quindi gli atti in archivio in attenzione di nuovi lumi e di nuove prove.

Il processo posto in tale stato non era per le leggi napoletane un processo esaurito ed incapace di rivivere, ma invece era atto ad esser ripreso, ricominciato e finito anche con una condanna capitale ove ne fosse stato il caso.

In questa condizione di cose intende l'onorevole Cadolini che il vedere la Corte giudicante di non aver pronunziato *il non farsi luogo a procedimento penale* dice da sè solo che l'accusa era abbastanza grave ed atta a venir rin vigorita quando che siasi. Per la disposizione dei banchi di questa Camera, ordinati in modo da non permettere a quelli che siedono nei centri destro e sinistro di sentire gli oratori e quanto dicesi dal banco della Presidenza, io non ho punto capito quali accuse si siano veramente apposte al signor Paparo; dacchè poi sonomi accostato da questa parte, mi è parso dalle parole dell'onorevole Cadolini, che si accusò il Paparo di falsità in atti pubblici rilasciati da lui qual funzionario amministrativo politico, cioè qual sindaco del suo paese. Ora, quand'anche si trattasse di falsità in un semplice attestato di povertà, rilasciato indebitamente a chi povero non era, domando io se sia lecito ad un sindaco, ad un pubblico funzionario qualunque di frodare in tal modo l'erario e di farsi organo e strumento di frodi ed in danno al tesoro dello Stato.

CADOLINI. Se fosse provato...

CAPONE. Mi perdoni il preopinante, oltre la questione di moralità che, secondo me, in un'autorità pubblica deve attendersi scrupolosamente, domando se è lecito ad un sindaco rilasciare un attestato di po-

vertà in favore di chi non è veramente povero; per esempio in caso di processo penale, ed obbligando così l'erario a perdere migliaia di lire.

LAZZARO. Domando la parola.

CAPONE. La è questa cosa sì lieve quale dicevala l'onorevole Cadolini? Giudichilo la coscienza di quanti sedono in questa Camera. Rispetto poi all'ordine morale, rispetto al concetto che si deve avere della fede che l'autorità pubblica deve ispirare co' suoi atti, non voglio qui aggiungere considerazione di sorta parlando la cosa da se medesima, e solo ridomando se si può dire che siano cose di lieve momento le imputazioni del genere di quelle in discorso.

MELLANA. Io domando a ciascuno di noi che abbia seduto nei Consigli comunali, se egli siasi poi sempre fatto questo massimo scrupolo nel rilasciare fedeli di povertà.

L'onorevole Capone, tenerissimo delle finanze del Borbone (*Movimenti*), dice che quell'attestato poteva recar aggravio alle finanze.

CAPONE. Domando la parola.

MELLANA. Ma egli sa bene che nei procedimenti penali, per quante fedeli di povertà uno possa avere, se chi fu condannato ha di che pagare, il fisco va sempre a rimborsarsi sopra di lui.

Quindi non può neppure succedere che per una somigliante dichiarazione fatta abbondantemente da un sindaco, ne possa venir danno all'erario.

CHIASSI, relatore. Per un semplice schiarimento.

Sono due i giudicati della Corte di Catanzaro.

Io trovo che il secondo dei giudicati, di cui parlava l'onorevole Capone, e che mandò gli atti all'archivio, è del 5 marzo 1860.

Nel 15 febbraio 1861 vi fu un secondo giudicato per le altre due accuse, delle quali ho dato lettura.

Io non conosco bene le leggi dell'ex-regno di Napoli, ma so che al 15 febbraio 1861 vi fu decisione colla quale l'abolita Gran Corte criminale di Catanzaro dichiarò non esservi procedimento da istruire contro il signor Paparo.

Mi pare che se vi fosse stato qualche cosa anteriore non decisa, forse sarebbe stata ripresa in questa seconda citazione.

CAPONE. L'onorevole relatore voglia fornire un altro chiarimento di fatto. Occorre sapere se la seconda sentenza concerne lo stesso fatto, ovvero si riferisce essa ad altro diverso; se non concerne lo stesso fatto riguardano evidentemente le due sentenze processi differenti, e l'uno non ha nulla da fare coll'altro. Poichè ho la parola, mi perdoni...

Voci. Non ha la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Io debbo rispondere all'onorevole Capone che sono geloso della moralità pubblica quanto lo può essere lui.

Io dissi che questa imputazione, siccome non era

stata provata, non doveva lasciare una sinistra impressione e una specie di diffidenza negli animi nostri. Il signor Capone invece lasciava credere che io intendessi dire che un sindaco avesse la facoltà di rilasciare falsi certificati; io questo non l'ho mai detto, nè credo che l'onorevole preopinante potesse supporre che io lo abbia anche solamente pensato.

Ora io ritorno al punto di partenza, e dico: guardiamo i fatti come sono, guardiamo come in pratica certi atti si compiono.

Un sindaco generalmente fa attestati d'indigenza senza nemmeno conoscere le persone alle quali son rilasciati.

Generalmente sono impiegati inferiori che preparano questi atti e li sottopongono alla firma del sindaco.

Per un astio personale, o per qualche vendetta privata taluno può benissimo sollevare una querela contro un sindaco per questioni di questo genere; il tribunale non può trovare le prove sufficienti per dichiararne l'innocenza, e per affermare che non vi è assolutamente luogo a procedimento contro di lui; e per ciò solo potremo noi serbare una cattiva impressione della persona accusata di questi falsi, quando i falsi non sono provati? Dico che invece se si trattasse di truffe, se si trattasse di frode, di furto o d'altro consimile reato, sarebbe giustificata la Camera di conservarne una cattiva impressione anche qualora fossero mancate le prove dei reati stessi.

Ma qui si tratta di falsa attestazione d'indigenza, di cui l'accusa di falso non provata non può in alcuna guisa tenersi in conto e dobbiamo convalidare l'elezione. Lo ripeto, non ho mai conosciuto nemmeno di fama il signor Paparo, nè so a qual partito appartenga; quel che dico, lo dico in omaggio della giustizia e della verità.

SALVAGNOLI. Desidererei un chiarimento per agevolare la discussione.

Domanderei che si leggesse tutto il documento per intero, poichè bramo conoscere come sta la cosa.

CHIASSI, relatore. Ne darò lettura:

« Il cancelliere della Corte di appello delle Calabrie certifica che, fattesi le opportune ricerche nel gran registro delle cause e degl'imputati di crimini, si sono trovate le seguenti imputazioni sul conto del signor Vincenzo Paparo del fu Domenico, da Badolato.

« 1° Falsità in un certificato contestante l'affissione al pubblico d'una terna per la carica del novello cancelliere.

« 2° Falsità negli atti dello Stato Civile, perchè si faceva assistere nella celebrazione degli atti dal figlio di Francesco Gallelli cancelliere comunale, e per costui firmava nella propria casa;

« Reati commessi nella qualità di sindaco di Badolato.

« Ai 15 febbraio 1861 vi fu decisione, colla quale

l'abolita Gran Corte criminale di Catanzaro dichiarò di non esservi luogo a procedimento istruttorio contro il detto signor Paparo.

« 3° Falsità in pubblica scrittura, per avere rilasciato certificato d'indigenza a persone non povere, dal 1856 al 1859, in Badolato.

« Ai 5 marzo 1860 vi fu decisione della detta Gran Corte criminale, che dichiarò di non esservi luogo a procedimento penale, ed ordinò la conservazione degli atti in archivio. »

LAZZARO. Avendo domandato la parola l'onorevole Capone che intende discorrere in senso diverso dal mio, lo pregherei a parlare prima, riservandomi a fare dopo quelle osservazioni che ho in mente di presentare alla Camera.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Capone.

CAPONE. Ho ridomandato la parola quando l'onorevole Mellana, dal quale non ho da qualche giorno la fortuna di farmi intendere, invece di discorrere dell'argomento, trovò comodo di gettare in mezzo alla discussione parole per lo meno estranee affatto alla disputa. In verità che cosa significhi il dirmi *tenero delle finanze borboniche*, non so comprendere punto; di una cosa sola son tenero, l'onorevole Mellana lo sa già da parecchi anni, cioè di adempiere al proprio mio dovere e di vederlo adempito da ogni pubblico funzionario; di ciò certo l'onorevole Mellana è tenero quanto me, ha una vita troppo pura e rispettabile perchè io non ne sia sicuro. Ma questo non gli dà punto il diritto per discreditare le parole di un oratore, dicendolo tenero di questa o di quell'altra cosa borbonica.

Quanto a me che cosa abbia a far qui il borbonico o il non borbonico non so davvero. Qui si tratta di vedere con quale e quanta onestà sia stato un individuo nell'esercizio di una carica pubblica. Ora noi ci occupiamo di sapere se quest'individuo ha proceduto onestamente e moralmente, e non dobbiamo badare se l'azione turpe, dato che l'abbia commessa, l'abbia fatta servendo il Governo borbonico o sotto altro Governo; fatto sta che dalla serie d'imputazioni che si è letta alla Camera, si vede per lo meno che il signor Paparo ha l'abitudine di mescolarsi in falsità, e quando si vede che talune delle imputazioni fattegli non si poterono accertare mancando lumi sufficienti, e che per alcune altre si è ordinato di conservare gli atti negli archivi, come si può dire che sono cose meramente accidentali e di poco momento? Quelle appostegli sono falsità commesse in atti pubblici che appartengono alla pubblica autorità, ed io per verità sono molto meravigliato quando vedo prendersi la difesa di atti di tal fatta, e di persone che se ne fecero per lo meno fondatamente sospettare consci autori.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. A costo di far meravigliare novellamente l'onorevole Capone, dirò che sono io molto meravi-

gliato che un uomo il quale fa parte della magistratura confonda l'opinione pubblica per l'opinione del fisco, e metta avanti, per farne oggetto d'autorità, l'opinione del fisco delle provincie napolitane nel tempo della reazione.

Un cittadino non può essere in pubblico Parlamento intaccato nella sua moralità, solo perchè il fisco nell'epoca del 1854, 1855 o negli anni susseguenti l'ha accusato, non altro che accusato di falsità negli atti. Sono inoltre meravigliato che l'onorevole Capone, il quale fa parte della magistratura, non abbia ricordato che le leggi napolitane ritenevano come assolutamente fuori di ogni questione colui il quale, imputato di un delitto, scorsi due anni dopo la formola *da conservarsi gli atti in archivio*, aveva il diritto di presentarsi alla cancelleria della Procura generale e domandare una radiazione.

Venendo poi al fatto, l'onorevole Capone vuol di tanto esagerarlo, da togliere ogni effetto alle sue parole. Imperocchè l'eletto fu imputato di aver rilasciato un certificato di indigenza, certificato che, come ben ricordava l'onorevole Mellana, si rilascia ordinariamente con tutta facilità senza ragion di dolo dalle amministrazioni municipali.

Ed io infatti vorrei dimandare all'onorevole Capone se un individuo che sia sindaco, specialmente nelle provincie meridionali, si possa sempre rendere esatto conto di tutti i certificati che rilascia. Come potrà egli sapere con tutta certezza se tutti gli individui che si presentano a chiedere un certificato d'indigenza, siano realmente poveri?

Ma lascio da parte tale questione e domanderò solo all'onorevole Capone se un individuo che è imputato di falsità in uno di questi certificati d'indigenza, causa sulla quale la Corte criminale ha dichiarato di conservarsi gli atti in archivio, dopo due anni che l'azione è prescritta, domando se egli non sia un cittadino riabilitato completamente secondo le stesse leggi napolitane.

Per gli altri due casi, noi abbiamo la formola non esservi luogo a procedimento, e quando la stessa Corte criminale ha dichiarato non esservi luogo a procedimento, io non so vedere in qual modo si possa ancora considerare un individuo come imputato di falso in un certificato di indigenza.

Se la quistione si porta poi sul terreno morale, io domando all'onorevole Capone se a Napoli, p. e., un eletto, un assessore municipale possa o non possa cadere con la massima buona fede nella colpa di cui l'onorevole Capone fa tanto e tanto caso.

Io ripeto essere possibilissimo che l'uomo più puro, più onesto, più previdente rilasci certificati di indigenza, poichè ciò dipende dalla valutazione diversa dell'indigenza.

Imperocchè l'indigenza è un'idea relativa; può essere povero per l'uno chi non lo è per l'altro, ed una

valutazione alquanto diversa delle cose basta per far cadere in errore il funzionario il più scrupoloso e dare appiglio ad un agente del fisco di imputarlo di falso.

Per conseguenza io non vorrei che la Camera si formasse in quest'elezione un concetto esagerato, che la spingesse a pronunziare, mi si perdoni la frase, *ex informata conscientia*, inquantochè solo nel campo morale gli avversari di questa elezione han potuto trovare ragioni che conducano all'annullamento, mentre nel campo legale nulla vi ha che possa far rigettare le conclusioni dell'uffizio.

Adunque, giusta la legge l'onorevole persona eletta, che io punto non conosco, non può essere dichiarata ineleggibile. Nel campo morale, oltre a che noi non abbiamo il diritto di procedere con molta libertà, non v'ha nulla che possa costituire contro la persona di cui si tratta quei giudizi disfavorevoli che giustamente si sentono e si debbono sentire verso coloro che offendono le leggi della morale fondate sulla pubblica coscienza.

MELLANA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. L'onorevole Capone si meraviglia perchè, come dice, da me e da altri si sosterrebbero atti di immoralità. La Camera sarà giudice di questo apprezzamento.

Quanto all'individuo in questione, io dichiaro che non lo conosco, ed è la prima volta che ne odo oggi a parlare. Ho solo risposto a quell'asserzione con cui si volle accagionare di falso un sindaco per essere stato un po' corrivo nel rilasciare dichiarazioni di povertà. Chiunque di noi abbia appartenuto a una amministrazione comunale, non può a meno di confessare che di questi atti può averne commessi. Quando non si reca danno a terzi, quando si tratta di stare in giudizio gratuitamente, od ottenere qualche sussidio, io domando se si debba essere così scrupolosi nel fare simili dichiarazioni.

L'onorevole Capone vi diceva: quando si pregiudica un terzo, vi è immoralità: ora in quest'atto si era danneggiato il fisco. Io ho risposto che anche da questo lato non vi poteva essere immoralità, in quanto che noi tutti sappiamo che il fisco quando ottiene la condanna di un individuo, che non ha pagato le spese di procedimento perchè povero, se viene a sapere che ha i mezzi di soddisfarle, gliel'ha sborsare.

Quanto all'autorità comunale, non vi ha ragione nell'andar tanto guardinghi nel fare questi atti; quindi io dico che questo non può essere uno stigmato di immoralità nell'eletto, come non lo sarebbe in nessuno di noi.

VENTURELLI. Oltre l'accusa, che registra l'atto di cui per due volte ci ha dato lettura l'onorevole relatore, ve ne sono due altre che mi pare siano di molto maggiore gravità, senza parlare delle irregolarità che sono

state segnalate dall'onorevole relatore, quantunque la maggioranza dell'ufficio non le avesse ammesse.

Se io avessi visto nel corso della seduta di questa assemblea professarsi le massime che sono state tanto caldamente propugnate dall'onorevole Lazzaro, e che io confesso dividere interamente in massima generale, io, che non conosco questo signor Paparo, e che non so chi sia, nè a qual partito appartenga, non prenderei la parola; ma la prendo riferendomi agli antecedenti della Camera.

Non sono trascorse che poche sedute, dacchè voi sentiste dall'eloquente bocca dell'onorevole Cordova difendere una causa consimile venendovi a riferire come dalle fedi di perquisizione e da altri atti autentici constasse, non il dubbio se si poteva rivenire sul procedimento contro l'individuo che era stato onorato del suffragio degli elettori, ma constasse al contrario l'innocenza di questo individuo. Non pertanto, siccome trattavasi di accuse di falso, di accuse di truffa, per le quali un tribunale aveva dichiarato che mancava l'*in genere*, tuttavia la Camera alla quasi unanimità (e ricordo ch'io mi trovai nella piccola minoranza) annullò l'elezione.

Ora io mi domando: ci deyono essere due pesi e due misure? Se l'elezione di Ferrara fu annullata, quella di Serra dovrà essere approvata?

Io non so quali siano i motivi che possono spingere a ciò, ma prego la Camera a ponderare le circostanze, affinchè non disdica due giorni dopo quello che ha affermato due giorni prima.

CORTESE, *ministro di grazia e giustizia*. Io non voglio entrare nella questione dell'elezione, ma intesi professarsi una teoria dall'onorevole Mellana, contro la quale io sento il debito di protestare. Non protesto contro le intenzioni dell'onorevole Mellana, che ritengo rettilissime, ma protesto contro le conseguenze che potrebbero avere nel paese le sue parole. Egli ha detto: quando si tratta di rilasciare certificati della natura di quelli di cui si è parlato, cioè di certificati d'indigenza a chi non è indigente, se questi certificati nuocciono ad un terzo, allora bisogna essere rigorosi, bisogna guardare alla moralità; ma se per avventura si trattasse di rilasciare questi certificati per ischivare le spese di giudizio a detrimento del fisco, od altre spese che riguardassero il pubblico erario, allora veramente l'immoralità non è così grave.

Di queste tendenze ve ne sono pur troppo nel paese, ed io non le vorrei vedere incoraggiate con parole così autorevoli come quelle dell'onorevole Mellana. Coloro che frodano un privato fanno un danno ad un solo, coloro che frodano le finanze dello Stato fanno un danno a tutti i cittadini. Ed io credo che sia assai più riprovevole questa seconda frode che non la prima: quindi sento il debito di protestare contro le parole dell'onorevole Mellana.

BERTEA. Nessuno certo può dubitare che io non sia

tenero quant'altri mai della dignità della Camera, e come per conseguenza io divida con tutti i colleghi il desiderio che chi viene a sedere fra noi sia degno di sedervi: ma a me pare che il campo nel quale venne portata la questione attuale sia un campo troppo pericoloso, che tolga ogni garanzia ai cittadini, confondendo l'accusa e la condanna.

A mio avviso, signori, in questa Camera non abbiamo il diritto di discutere sul merito delle accuse. La legge elettorale all'articolo 104 fissa le condizioni d'eleggibilità; e queste condizioni trovano limite solo là dove vi è condanna. Quindi io credo che noi dobbiamo astenerci da ogni apprezzamento in fatto d'accuse soventi pur troppo inconsiderate; poichè manchiamo degli elementi necessari per poter determinare se, e fino a qual punto le medesime sussistano; non possiamo misurarne il valore, e ci avventuriamo al pericolo di offuscare in danno d'un cittadino quella stima alla quale egli ha diritto finchè non sia intervenuta l'autorità d'una sentenza di condanna. Io quindi, appoggiato al disposto dell'articolo 104 della legge elettorale, dico che se le ragioni dell'annullamento non consistono che in queste impotenti accuse, l'elezione dev'essere convalidata.

CASTELLI LUIGI. Io movendo pel primo l'obbiezione che ho fatta alla convalidazione dell'elezione di cui si tratta, non ho inteso di sollevare una questione di moralità, io volli porre innanzi una questione di legalità.

Se stesse quello che da principio io riteneva, che la dichiarazione della Gran Corte di Catanzaro, la quale ordinò conservarsi gli atti in archivio, equivallesse ad una dichiarazione di sospensione per insufficienza di prove, noi, convalidando quest'elezione, avremmo corso il pericolo di accordare l'ingresso alla Camera ad una persona a carico della quale potesse essere nuovamente ripigliato il processo criminale. Esisteva adunque, a parer mio, un'eccezione legale e non una questione di moralità e sull'onestà dell'eletto.

Ma dappoichè l'onorevole Lazzaro mi ha opposto che trascorso il biennio dalla pronunziatione di quella sentenza colla formola di conservarsi gli atti negli archivi, l'azione penale è perentoria, e dappoichè consta a me discutersi ancora fra i commentatori di quella legge se occorra il biennio od il decennio perchè abbia luogo la perenzione d'azione, e tuttavia non ho udito alcuno competente in questa materia a sorgere contro la dichiarazione dell'onorevole Lazzaro, e per conseguenza debbo ritenerla per vera, in quanto a me ritengo che il motivo legale è cessato, che l'onorevole Paparo è pienamente riabilitato, che l'ordine di conservar gli atti negli archivi, trascorsi due anni senza che nessuno abbia domandato la riassunzione del processo, si risolva in una dichiarazione d'innocenza, e così stando le cose io non posso più insistere nella mia opposizione.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAPONE. Ho domandato la parola.

Voci. No! no!

Altre voci. Parli! parli!

CAPONE. L'onorevole Castelli suppone che per la procedura penale già in vigore nel Napolitano, bastava il decorso del biennio perchè si potesse tramutare in una dichiarazione di innocenza la sentenza di conservarsi gli atti in archivio. Ciò non è esatto.

Debbesi anzitutto distinguere due stadi nella nostra legislazione, e sventuratamente il signor Paparo cade precisamente nel punto intermedio dove si incontrano e s'innestano le due legislazioni.

Per le leggi napolitane del 1819, quando il processo penale trovavasi in un certo stadio ed arrestavasi nel suo corso per insufficienza di prove, vi era veramente il biennio mentovato dall'onorevole Lazzaro, oltre il quale non era dato ripigliare il processo stesso. Però questo biennio non portava da sè solo e *de jure* la cancellazione della rubrica nei registri penali, eravi necessaria sempre una dichiarazione del magistrato, una novella informazione per la quale si dicesse che non essendo intervenute novelle prove si cancellava la rubrica, e non davasi adito ad ulteriore procedimento.

Venendo ora alla specie mancherebbe questa seconda dichiarazione, senza la quale il ragionamento dell'onorevole Lazzaro non potrebbe ammettersi.

Ma nella fattispecie poi succedè qualche cosa di ben differente, che sempre più viene a sostegno della mia opinione, ed è questo.

Il Codice penale sardo del 1859 esteso alle provincie napolitane (e su ciò mi appello a tutti coloro i quali appartengono alle antiche provincie d'onde questo Codice divenne a noi) non conosce il biennio del quale abbiamo accennato. Invece porta che la estinzione dell'azione penale non si ottiene che mediante l'elasso di tempo, di gran lunga maggiore, portato dalle regole proprie della prescrizione in materia penale. Or il processo concernente il signor Paparo incontrassi coll'attuazione del nuovo Codice penale e quindi la estinzione di esso processo non può ottenersi che mediante il periodo di tempo, certo non breve, necessario alla prescrizione.

Indi è chiaro che non possono punto oggi ritenersi cancellate le rubriche di cui parlava l'onorevole Lazzaro, malgrado lo scorso biennio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha domandato la parola per un fatto personale.

MELLANA. La Camera ha udito come l'onorevole guardasigilli ha creduto di trovar un bel tema per fare una protesta, trannechè ha scelto male l'individuo al caso suo.

Gli atti parlamentari e tutta la mia vita stanno testimoni come io abbia sempre ripetuto essere proprio di un paese libero che si considerassero nelle finanze dello Stato le finanze individuali, e come ognuno dovesse es-

sere geloso di questo patrimonio comune non più di un despota, ma della nazione, ed io non ho mai sostenuto la tesi che egli ha posto dinanzi.

Io ho detto che nessuno mai potrà colpire con uno stigmatte d'immoralità un consigliere comunale o sia sindaco per ciò solo che non abbia posto tutta l'attenzione e la severità nel fare un attestato di povertà, laddove non si rechi danno ai terzi. Io anzi ho sostenuto che non ci poteva essere danno pelle finanze perchè, sempre quando si riconoscesse che questo infelice dichiarato povero non lo fosse, il fisco aveva sempre diritto di farsi rimborsare le spese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Risponderò all'onorevole Mellana che in quanto alle conseguenze di quell'atto egli è indubitato che col certificato di povertà non si pagano le spese, e il fisco per riscuoterle ha bisogno di abbattere la presunzione che nasce dal certificato d'indigenza, ha d'uopo di dimostrare che ci sia la proprietà, locchè diventa molto difficile.

Del resto io sono lietissimo che il deputato Mellana abbia chiarito il suo pensiero, che forse per la pochezza della mia mente io non aveva afferrato intero.

Voci. Ai voti! ai voti!

MAZZARELLA. Credo che abbiamo ridotta la questione ad una discussione meramente accademica. Restiamo sul terreno legale.

L'articolo 104 della legge elettorale parla di condanna, non tien conto di una semplice azione. Non è necessario di esaminare se il biennio sia trascorso o no: il fatto è che condanna non vi è stata. Quindi teniamoci fermi al disposto nell'articolo 104 e abbandoniamo una discussione che non può menare ad alcun risultato pratico, poichè il Paparo deve essere ammesso come legittimamente eletto, non essendovi stata condanna contra di lui.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE LUCA. Io sono obbligato a dichiarare, dacchè il signor barone Paparo appartiene alla mia provincia, ch'egli è un vero gentiluomo, che è una persona la quale, e per la specchiata sua probità, e pei suoi pregi, merita di sedere in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio le quali sono per la convalidazione dell'elezione del collegio di Serra San Bruno.

(Sono approvate.)

DEPRETIS, relatore. A nome del IX ufficio ho l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del collegio di Lucera.

Questo collegio è diviso in 6 sezioni, e conta 1054 elettori iscritti. Nel primo scrutinio intervennero 484 elettori. Il signor Domenico Mauro ebbe 130 voti, il sacerdote Pietro Antonio Catalano n'ebbe 151, il signor cavaliere Gaetano De Troja 86, il cavaliere Raffaele Granata 64, Mascia Edoardo 26. Altri voti andarono dispersi su vari candidati, o vennero annullati,

Nessuno dei concorrenti avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge per essere proclamato deputato, si procedette allo squittinio di ballottaggio.

A questo intervennero 610 elettori.

Il signor Domenico Mauro ebbe 431 voti; il sacerdote Pietr'Antonio Catalano n'ebbe 175; il signor Domenico Mauro fu quindi proclamato deputato.

Le operazioni elettorali quali sono registrate nei verbali appaiono regolari; però debbo far notare alla Camera alcune circostanze, che si desumono dalle carte unite agli atti tuttochè non influenti sulla validità dell'elezione, che unanimemente fu dal IX ufficio adottata.

Dal verbale di una sezione, quella di Volturara, apparirebbe che il numero dei votanti avesse superato il numero degli iscritti.

Infatti gli iscritti si enunciano in numero di 50, e nella votazione di ballottaggio i votanti sono in numero di 56.

Credette l'ufficio che questa differenza meritasse di essere esaminata. Si chiesero perciò degli schiarimenti, e si ebbero tali da dissipare ogni dubbio, poichè fu accertato essere occorso un errore di redazione e fu che nel verbale della sezione di Volturara si scrissero i nomi dei soli elettori che appartenevano al comune di Volturara capo luogo della sezione, e non si tenne conto degli elettori dei comuni di Volturara e di Motta che sono in numero di 55, e così gli iscritti invece di essere in numero di 50, come apparve dal verbale della sezione di Volturara, sono effettivamente in numero di 105, e quindi più assai dei votanti.

Tolto di mezzo questo dubbio, un altro ne poteva sorgere da un documento unito agli atti dell'elezione, e indicato come una protesta.

All'incontro trattasi di un semplice reclamo, presentato da 70 elettori delle due sezioni in cui si divide il comune di Lucera, contro una decisione del prefetto di Foggia, il quale con suo decreto del 15 ottobre li aveva per diversi motivi cancellati dalle liste elettorali.

Col reclamo intimato per mano d'uscieri al prefetto di Foggia nel giorno 25 ottobre interponevasi l'appello alla Corte di Trani: esso aveva effetto sospensivo, dovevasi quindi vedere se nel ballottaggio gli elettori reclamanti avevano conservato la libertà del voto.

L'ufficio IX ha potuto constatare dalle liste elettorali, per caso eccezionale unite agli atti, che realmente parecchi, se non tutti gli elettori, i quali erano stati depennati dietro decisione del prefetto, presero parte alla votazione di ballottaggio.

Debbo anche dire alla Camera che l'ufficio avendo trovato alcune liste unite agli atti elettorali, ha dovuto farsi scrupolo d'esaminarle.

Io debbo però dichiarare che non si potè accertare se tutte quelle liste sieno quelle che effettivamente hanno servito alle operazioni elettorali, poichè alcune di queste si sono veramente tenute con regolarità esem-

plare, altre invece si tennero in modo che non è conforme alla legge.

Infatti la lista della prima sezione di Lucera ha a riscontro del nome degli elettori che votarono il nome di un solo scrutatore e non il nome di uno scrutatore e del segretario, come è prescritto dall'articolo 82 della legge. Pare anzi che la lista tenuta in tal modo abbia servito alla votazione di primo scrutinio e poi anche alla votazione di ballottaggio. In questa votazione lo stesso scrutatore pare abbia fatto constare dei votanti scrivendo a fianco al nome di ciascun votante ed alla propria firma la parola *presente* sul principio della pagina, e in seguito *idem* per dire che il tale elettore era fra i presenti che avevano dato il loro voto. Così le liste della sezione di Biccari non si capisce come abbiano potuto servire alle due votazioni, perchè non v'è che la semplice compilazione di un elenco alfabetico degli elettori, elenco autenticato nel foglio che lo racchiude in un fascicolo.

Ad ogni modo l'ufficio ha considerato che anche interpretando ed applicando la legge con rigore, e dichiarando nulli i voti che si sono dati nelle sezioni dove alcune di queste irregolarità si sono verificate, il risultato della votazione sia del primo scrutinio, sia del ballottaggio, non viene punto variato, per modo che sarebbero sempre stati portati in ballottaggio il signor Domenico Mauro e il sacerdote Pietro Antonio Catalano, ed avrebbe incontestabilmente ottenuto il maggior numero di voti nello scrutinio di ballottaggio il signor Domenico Mauro come quello che ebbe 256 voti più del suo competitore.

Tralascio altre lacune ed irregolarità di minor conto che però secondo i precedenti della Camera non potevano avere per conseguenza di viziare l'elezione, nè di produrre un diverso risultato, sicchè l'ufficio unanime mi ha incaricato di proporre alla Camera la convalidazione delle operazioni elettorali del collegio di Lucera approvando l'elezione del signor Domenico Mauro.

(È approvata.)

Dopo aver compiuto il mio debito come relatore, debbo, come presidente del IX ufficio, annunziare e constatare dinanzi alla Camera, che l'ufficio IX, compresa l'ultima elezione sulla quale vi ho intrattenuto, ha esaminato ed ha riferito sopra le 49 elezioni che gli furono inviate ed ha intieramente esaurito il compito suo. (*Bene!*)

DI SAN DONATO. In ordine a quest'avvertenza dell'onorevole Depretis, io vorrei che l'onorevole nostro presidente si indirizzasse agli altri uffici della Camera perchè per dimani ci sbarazzassimo delle rimanenti elezioni. Ve ne sono moltissime, senza alcun genere di contestazione, che non so perchè non siano ancora state riferite.

PRESIDENTE. Questa raccomandazione intendeva di farla prima di separarci...

DI SAN DONATO. Sono felice di aver indovinato il suo pensiero.

SANGUINETTI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Di San Donato, io mi credo in dovere di dire alla Camera che io debbo riferire su due elezioni distribuite all'ufficio VII, ma che su queste non fu ancora fatta la relazione, come su altre tre che appartengono allo stesso ufficio, e la ragione deriva da ciò che mancano i necessari documenti.

È impossibile che l'ufficio possa occuparsi a dare a tale uopo un giudizio finchè il Ministero non riceva dai singoli prefetti i documenti che ha richiesti.

PRESIDENTE. Quelle di cui mancano i documenti non possono essere certamente riferite.

PANATTONI. Credo mio obbligo di sdebitare anche il II ufficio che ho l'onore di presiedere. Esso fin dalla settimana scorsa aveva compiute le sue operazioni; meno sopra due elezioni per le quali è occorso di scrivere onde procurarsi carte a schiarimento. La Camera per certo vorrà permettere che avanti di riferire definitivamente sulle gravi questioni che concernono queste due elezioni, l'ufficio abbia anche i documenti necessari per rischiararle.

DI SAN DONATO. Io non vorrei aver gittato un guanto di sfida a tutti i presidenti degli uffici della Camera; ma l'eccitamento che mi sono permesso di fare non ha potuto sinora essere soddisfatto che dall'onorevole Sanguinetti e, con qualche riserva, dall'onorevole Panattoni. Ma in tutto non sono che quattro, e le elezioni a riferirsi sono ancora quaranta.

PRESIDENTE. No, sono trenta solamente.

DI SAN DONATO. Ebbene trenta: delle altre ventisei desidererei sollecitare il rapporto.

DE BONI. Non vedendo presente l'onorevole Mordini presidente del primo ufficio, io che sono il segretario dell'ufficio stesso, dirò che domani questo non sarà convocato, avendo esaurito tutti i lavori che gli furono commessi.

LA PORTA. Per compiacere l'onorevole Di San Donato in assenza dell'onorevole Macchi presidente, dichiaro che l'ufficio VIII ha ancora altre quattro o cinque elezioni per le quali ha domandato, per mezzo della Presidenza, dei documenti, e finchè non vengano, non può riferire.

PRESIDENTE. Molti di questi documenti sono giunti, ed io spero che l'ufficio domani potrà riferire.

DI SAN DONATO. Così sia!

FOSSA. Domando la parola.

L'ufficio IV ha esaminate le elezioni dei tre collegi di Genova.

Dopo molte indagini per arrivare a stabilire alcuni fatti, ha finalmente potuto deliberare e prendere quelle conclusioni che giudicò del caso.

Sono incaricato di riferirne; sono agli ordini della Camera; ma debbo alla medesima far conoscere che questa mattina pervennero alla Segreteria nuovi docu-

menti riflettenti dette elezioni; i quali mi vennero rimessi solo al momento in cui sono qui entrato. Non posso dispensarmi di prima esaminarli per vedere se per avventura fosse il caso di proporre all'ufficio qualche modificazione alle prese conclusioni. Ciò, mio malgrado, m'impedisce di poter oggi adempiere all'incarico. Spero di poterlo fare nella tornata di domani.

MANCINI GEROLAMO, relatore. In nome dell'ufficio VII riferisco sull'elezione del collegio di Caulonia.

Vi sono iscritti 634 elettori, divisi in sei sezioni.

Al primo scrutinio accorsero 448 elettori, ed ebbero: Amaduri Luigi voti 149; Campisi Angelo 122; Marzano cavaliere Ettore 112; voti dispersi 63, 2 voti furono annullati.

È da notarsi che nella sezione di Stilo, questo signor Campisi riuni 2 voti col nome di Angelo Raffaele Campisi fu Ilario Antonio di Caulonia, mentre negli altri 14 voti fu trovato scritto solamente Raffaele Campisi.

Gli elettori della sezione di Stilo, conosciuto l'esito della votazione di ballottaggio, protestarono, perchè questi 14 voti erano stati attribuiti all'Angelo Raffaele Campisi, dicendo che in quelle parti vi sono altri che si chiamano con quel nome. Anche l'ufficio di Stilo nel verbale della votazione di ballottaggio inserì una protesta che l'ufficio definitivo della sezione principale di Caulonia non volle accettare, ritenendo che bene al Raffaele Campisi fossero stati attribuiti 14 voti da lui ottenuti a Stilo nel primo scrutinio, in forza dei quali egli entrava in ballottaggio, e non il terzo candidato cavaliere Ettore Marzano.

Intorno a questo fatto fu indirizzata al presidente della Camera una protesta firmata da 108 elettori appartenenti ad 8 comuni.

Io non istarò a leggere questa protesta, poichè in fondo non dice altro se non che *ci sono altri Raffaele Campisi nella vicina Mongiana od altrove*. L'ufficio VII mi commise di far scrivere dal ministro dell'interno per sapere se nel collegio elettorale vi fossero altri Raffaele Campisi, e ne venne questa risposta:

« Da Gerace, 2 dicembre.

« Signor ministro interni,

« Vostra Signoria può assicurare presidente Camera deputati che nel collegio di Caulonia evvi un solo individuo col nome di Raffaele Campisi chiamato anche indistintamente Angelo Raffaele Campisi. È nato e domiciliato in Caulonia ed è figlio del defunto *Florian-tonio (Marcantonio?)*.

« Ciò in riscontro suo telegramma del 29 prossimo passato mese.

Giustini, *sotto-prefetto*. »

Or dunque l'ufficio ha creduto che essendo stato verificato che nella sezione non vi sono altri Raffaele Campisi, i 14 voti in questione si devono intendere dati all'Angelo Raffaele Campisi, epperò egli è bene entrato in ballottaggio.

La votazione del primo scrutinio avvenne regolarmente.

Nel secondo scrutinio non votarono gli elettori del comune di Placanica della sezione di Caulonia per mancanza delle liste elettorali. Ma se noi osserviamo che gli elettori di questa sezione sono 127 e che ne votarono 98, e d'altra parte che l'Amaduri ebbe nella seconda votazione 227 voti, ed il Campisi 165, cioè 62 più del suo avversario, è chiaro che se votavano tutti gli elettori della sezione di Caulonia compresi gli elettori di Placanica, l'esito della votazione sarebbe stato sempre lo stesso.

Vi è poi ancora un'altra irregolarità. Nella sezione di Gioiosa Ionica due soli membri di quelli che avevano presieduto le operazioni del primo scrutinio erano presenti, due avevano rinunciato, il terzo era assente. Gli elettori presenti pensarono di supplire gli assenti con quelli che avevano ottenuto un maggior numero di voti nella votazione precedente. Altre irregolarità non vi sono: per cui l'ufficio vi propone, per organo mio, la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

PRESIDENTE. In seguito alle osservazioni ora fatte sulle relazioni di elezioni, dirò che percorrendo la lista degli uffici e dei loro lavori, trovo che l'ufficio V ha otto elezioni da riferire, e mi viene notato che nè presidente, nè segretario sono presenti; pregherei quindi l'ufficio V a voler riferire domani su qualcuna di queste otto elezioni.

MUSMECI. Rispondendo a nome dell'ufficio V, dirò che quest'ufficio presenta ora due relazioni per mio mezzo ed un'altra relazione pervenuta nelle mie mani, ma siccome bisogna per una grave questione, per fatti sopravvenuti, riconvocare l'ufficio per prendere delle conclusioni forse ben diverse da quelle prese prima, così ancora non può proporsi alla Camera.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CADOLINI. Io credo che sarebbe tempo di non continuare più oltre in questa specie di rimproveri agli uffici, i quali, radunandosi di mattina e di sera, fecero in modo che non mancasse mai materia ai lavori della Camera.

A questo modo non facciamo che perdere in discussioni incidentali un tempo che potremmo meglio impiegare negli uffici, e screditare anche i deputati innanzi al paese, che omai potrebbe giudicarli tutti neglenti. (Benissimo! a sinistra)

MUSMECI, relatore. Collegio di Partinico.

In quello collegio non essendosi verificate nella prima votazione le condizioni volute dall'articolo 91 della legge elettorale, si procedette al ballottaggio tra il consigliere Castiglia ed il marchese di Villarena.

Nel ballottaggio la maggioranza dei voti è risultata favorevole al consigliere Castiglia.

Tutto è proceduto regolarmente, non vi è protesta,

e quindi a nome del V ufficio ne propongo la convalidazione.

(È approvata.)

ELEZIONE DI BOVINO.

MUSMECI, relatore. Collegio di Bovino.

Questo collegio si compone di sei sezioni: Bovino, Accadia, Castelfranco, Deliceto, Orsara e Sant'Agata.

Dirò brevemente i fatti occorsi nella elezione di Bovino. Al primo squittinio ottenne 202 voti l'avvocato Michele Praus; ne ottenne 157 Orazio Abbamonti. Vi fu una protesta prima che si venisse allo squittinio dei voti, poichè s'intendeva che non si potesse procedere alla dichiarazione del ballottaggio. La protesta stava in questi termini: si diceva che alcune liste degli elettori iscritti nelle varie sezioni (e se ne presentavano alcune) sono sfornite di firma tanto del segretario quanto degli scrutatori, altre hanno la sola firma del segretario, altre hanno quella del solo scrutatore.

L'ufficio ritenendo che non spettava a lui a pronunciare su quelle protestazioni, se ne rimise alla Camera.

Venutosi alla votazione di ballottaggio, i risultati di esso furono favorevoli al signor Praus; ma, anche prima dello squittinio dei voti, si presentarono varie protestazioni.

Si fece avvertire che alcuni elettori della sezione principale di Bovino protestarono perchè erano stati ammessi a votare degli analfabeti, e perchè si venne al raccoglimento dei voti dello squittinio per vedere chi era risultato nel ballottaggio.

Ora si fecero le tre seguenti proteste.

Prima protestazione: nel 1860, quando Francesco di Borbone richiamava in Napoli la costituzione del 1848, non richiamò la legge elettorale del 29 gennaio 1848. Si aggiungeva che anche quando quella legge elettorale fosse stata chiamata in vigore, non avrebbero potuto ammettersi gli analfabeti, giacchè sta per le leggi napolitane del 1848 che gli analfabeti non poterono votare per il deputato.

Seconda protestazione: gli elettori tutti delle tre sezioni entrano dentro i collegi elettorali sforniti della scheda voluta dall'articolo 61 della legge elettorale.

Altra protestazione finalmente. Si diceva che nella sezione chiamata di Sant'Agata, e nel verbale di essa, è detto che la seconda votazione procedette all'una pomeridiana.

Per contrario si diceva essere cosa di fatto che a mezzogiorno e pochi minuti il sotto-prefetto ebbe comunicato per telegramma il risultato della sezione di Sant'Agata; dunque, dicevano i protestanti, è fatto certo e permanente che il secondo appello non si fece, o se si fece non fu fatto all'ora una voluta dalla legge, e molti elettori restarono privi del diritto di votare.

I componenti l'ufficio elettorale diedero delle rispo-

ste a quelle protestazioni, e rimettendosi alla Camera passarono alla proclamazione del deputato in persona dell'onorevole Praus.

È a notare che nella sezione principale di Bovino, in occasione della votazione degli analfabeti, vari elettori protestarono, e non solo protestarono per l'irregolarità di avere ammessi gli analfabeti, ma anche in termini generali protestarono per altri motivi sì di forma che di sostanza. Un di costoro poi, certo Lolotto, annettendo ad una sua petizione mandata alla Camera il suo bollettino di elettore, ha presentato molti altri motivi avverso la presente elezione chiedendone l'annullamento, ovvero di sospenderne la approvazione ordinando una inchiesta.

Tralasciando quei motivi che sono uniformi con quelli adottati nella sezione principale in occasione dello squittinio di ballottaggio, nella petizione si aggiungono i seguenti altri motivi.

Molti degli elettori analfabeti furono ammessi a scrivere il loro nome senza che s'indicasse da chi fosse stato scritto. Di più, in alcune sezioni non si dice nulla di aver votato degli analfabeti. Ma sta in fatto che vi sono stati degli analfabeti che diedero il loro voto senza che nel verbale se ne fosse fatta menzione, e quindi molto meno in quello trovasi detto da chi fossero state scritte le loro schede.

Finalmente si aggiunge che nella sezione di Orsara il presidente richiese la forza pubblica, ma in modo strano, dappoichè mentre la legge dice in termini generali che deve far stare la forza pubblica o nelle adiacenze o dentro la sala dell'adunanza, il presidente si arbitrò di destinare due carabinieri a lato del tavolo dove gli elettori scrivevano le loro schede.

Ecco a che cosa si riducono tutti i vari motivi per i quali venne attaccata la presente elezione.

Per rendere la relazione più semplice, a nome del V ufficio riferirò prima sopra quelle protestazioni che non hanno avuto favorevole accoglienza dall'ufficio.

Dirò in secondo delle altre protestazioni per le quali l'ufficio è stato d'opinione doversi ordinare una inchiesta, che secondo l'avviso dell'ufficio doveva essere lieve. Dirò in prima di un vizio. Si dice che in una delle sezioni si sieno trovate quattro schede diverse da quelle che erano consegnate dal presidente.

L'ufficio facilmente ha osservato che, non trovandosi detto nulla nei verbali intorno a quelle quattro schede diverse, e le schede essendo state bruciate e non essendosi trovate schede al di là del numero dei votanti, non deve tenersi alcun conto di questa parte di reclamo. L'altra parte dei reclami riguarda le schede non date giusta l'articolo 61.

L'ufficio richiamava alla sua mente le varie disposizioni della legge. Nell'articolo 61 è detto che i sindaci tre giorni almeno prima della votazione debbono ad ogni elettore rilasciare una scheda attestante di trovarsi nelle liste elettorali. Nella protestazione si dice

che tutti gli elettori erano entrati dentro i luoghi della votazione, senza avere avuto rilasciata alcuna scheda. Questo fatto veniva confermato nel verbale dello squittinio di ballottaggio da alcuni presidenti. Ora, quale l'efficacia giuridica di quella mancanza? Certamente non può portare alla nullità. La legge distingue i due fatti: il rilascio delle schede ed il diritto d'entrare nella sala dell'elezione. Tutti coloro che non sono forniti di scheda possono essere respinti dalla sala dell'elezione, e se alcuno contravvenendo a questa disposizione vi s'introduce, la legge dà facoltà al presidente di farlo allontanare e di multarlo fino a lire 200, ma non va più in là. Quando incominciano le vere operazioni elettorali, la legge non si occupa più della scheda e della presentazione di essa, ma solo dispone che il presidente debba consegnare ad ogni elettore che egli chiamerà, giusta la nota, un bollettino spiegato, il quale scritto dall'elettore viene riconsegnato piegato al presidente che lo mette nell'urna.

Dunque l'ufficio considerò non doversi confondere queste due categorie di fatti, dappoichè il fatto della mancanza della scheda porta a pena, ma non certamente alla nullità dell'operazione elettorale.

Altra difficoltà: faceva all'ufficio molto peso la questione degli analfabeti nel modo come veniva formulata.

Ecco perchè l'ufficio fu sollecito a studiare la legge napoletana.

Ed invero, richiamata la legge elettorale napoletana del 1848, pare che effettivamente in quelle provincie gli analfabeti non avessero diritto di poter essere ammessi nelle liste elettorali. Non risponde al fatto l'osservazione che al 1860 non fosse stata richiamata in vigore la legge elettorale del 29 gennaio 1848.

In un decreto del 1° luglio 1860 espressamente fu richiamata in vigore.

Che cosa vi si legge però? Nella legge del 1848 l'articolo 27 porta la seguente restrizione. Quella legge elettorale distingueva l'elezione del presidente definitivo da quella del deputato per la nomina del presidente, e dava esplicita facoltà ad ogni elettore di potere fare scrivere la sua scheda da uno dei quattro segretari, qualora egli non avesse amato meglio di scriverla personalmente.

Passando poi la legge a dettare le norme per la nomina del deputato, all'articolo 31, espressamente dice che ogni elettore deve personalmente scrivere la scheda pel deputato,

Ci fu un decreto del 5 aprile 1848 che modificò in questo punto la legge elettorale.

Al 1848 sotto il ministro Troia si volle dare un'esplicazione, e degli allargamenti alla legge elettorale del 29 gennaio 1848. E ciò fu fatto con regio decreto del 5 aprile: tra le altre modificazioni trovasi detto espressamente che anche per la nomina del deputato potevano gli elettori far scrivere la scheda da uno dei segretari.

Però avvenuti i casi luttuosi del 15 maggio, con decreto del 24 dello stesso mese fu nella massima parte revocato il decreto del 5 aprile 1848. Ond'è che, stando alla lettera della legge napoletana, pareva all'ufficio che la questione sollevata nell'ufficio centrale di Bovino da alcuni elettori e da uno dei presidenti di quell'ufficio fosse stata gravissima nel senso di vedere se veramente nelle provincie napoletane potevano essere ammessi gli analfabeti, e quindi se fosse applicabile la presente legge elettorale, e se si potevano conservare nelle liste elettorali napoletane gli analfabeti che vi si fossero trovati anteriormente. L'ufficio ha considerato che questa questione in forma esplicita fu elevata nel 1860 al Governo luogotenenziale di Napoli da vari governatori che, dietro parere unanime della consulta, fu risolta nel senso che in Napoli gli analfabeti erano stati ammessi a quel beneficio dalla legge del 1848. In tal senso il potere esecutivo diede istruzioni. Se altrimenti oggi si risolvesse, la buona fede degli elettori sarebbe tradita. A quest'interpretazione si è conformata la giurisprudenza della Camera.

L'ufficio, mentre ha creduto necessario di richiamare l'attenzione della Camera su questo fatto grave ed importante per sè stesso, reso più grave ancora per ciò che è avvenuto e potrà avvenire in appresso nelle elezioni, ha pur voluto richiamare sopra lo stesso l'attenzione del potere esecutivo, per indurlo a studiar meglio la questione. Abbiamo infatti visto che gli analfabeti sono stati causa di molte irregolarità in molti collegi. Nello stesso tempo però l'ufficio non crede che la presente elezione debba per questo essere annullata.

Altro motivo: in alcune sezioni non si dice da chi si fossero fatti scrivere i nomi degli analfabeti.

L'ufficio fa, per mio mezzo, osservare che effettivamente in due sezioni non è detto da chi fossero stati scritti i nomi degli analfabeti. Non è indicato chi è stato l'autore materiale della scrittura; in tutto sommano a 14, numero che forma la differenza fra l'uno e l'altro candidato nel ballottaggio. L'ufficio però, seguendo in ciò i precedenti della Camera, ha creduto che questo vizio non bastasse per dar luogo all'annullamento dell'elezione, e quindi non ne ha tenuto conto, salvo lasciando all'apprezzamento della Camera il giudicare se ha una qualche importanza unito cogli altri, pei quali porta opinione di doversi ordinare un'inchiesta.

Finalmente è detto nelle proteste che manca in alcuni verbali l'indicazione che vi siano stati degli analfabeti, i quali abbiano fatto scrivere ad altri le loro schede. Non vi è per questo alcuna specifica protestazione; dai verbali non risulta in modo chiaro ed esplicito; non vi sono di ciò prove chiare, e quindi l'ufficio non ha creduto doversi tenere calcolo di una tale irregolarità.

Eccoci ora alle altre proteste per le quali l'ufficio è venuto nell'idea di proporre l'inchiesta.

Nella prima votazione furono presentate all'ufficio

molte liste e dove si diceva di mancare della firma del segretario e di quello dello scrutatore; nella lista poi della sezione di Deliceto, come anche per altre sezioni si diceva di mancare assolutamente la firma tanto del segretario, quanto dello scrutatore.

Esaminate bene quelle liste, si trovò che hanno una formola stampata, e in alcune sezioni la legge è stata interpretata nel senso che le liste secondo la chiamata dovessero essere firmate o dal segretario o dallo scrutatore; ecco perchè portano le firme di un solo; altre si trovano poi firmate da uno scrutatore e dal segretario. In altre poi, come in quella di Deliceto, trovavasi detto nell'intestazione che si annotavano i presenti, e di fatto vi hanno 53 individui, ed accanto trovavasi detto unicamente come *presente*.

Se questo fatto fosse scompagnato da altri ben gravi, l'ufficio sarebbe stato inchinevole a non dare una grande importanza alla regolarità di quelle liste; ma quella protestazione va unita all'altra, colla quale è accennato il fatto di alcuni analfabeti, che non si sa da chi avessero fatto scrivere il loro nome, ed all'altra che in alcuni non siasi fatto cenno di avere notato degli analfabeti.

Per questa ragione l'ufficio intende dare una grave importanza a quella irregolarità, ignorandosi chi abbia scritto quel *presente*, e non sapendosi ben dire che cosa si volesse significare, potendosi con una operazione mentale indurre che l'elettore indicato come presente, fosse stato chiamato, e non per altro che per votare, e che effettivamente ha votato, senza che venisse provato per la firma di uno degli scrutatori e del segretario. È sembrato questo un fatto grave, molto più avendo riguardo alla lieve differenza di soli 14 voti tra i due candidati, i quali poterono facilmente far variare l'esito della votazione.

Vede la Camera che quella irregolarità porta alla conclusione di non aversi certezza che l'elezione presente fosse rivestita di tutte le forme e garanzie che la legge prescrive.

Un altro fatto vi ha e non grave: quello del telegramma. Nella protesta si dice che in Orsara, a mezzogiorno e pochi minuti, fu annunziato al sotto-prefetto l'esito della votazione...

Una voce. Da chi?

MUSMECI, relatore. Non si sa da chi, forse dal sindaco o dal presidente dell'ufficio.

Il verbale dice che il secondo appello fu fatto all'una pomeridiana; ma sarebbe smentito dal fatto materiale del telegramma. Noti la Camera che il telegramma non si trova nell'incartamento. L'ufficio ha dato grave peso a quest'altro fatto sotto doppio aspetto.

O è vero o è falso il fatto; se il fatto è vero, è necessario che gli uffici elettorali o gli elettori si persuadano dell'importanza delle forme stabilite dalla legge. Ogni forma ha la sua importanza; giudice supremo è la Camera. L'accertamento di quel fatto può

avere una grande influenza nei vari collegi; farà comprendere a tutti che la legge deve essere puntualmente eseguita nelle sue forme.

D'altronde è cosa che può facilmente verificarsi dall'autorità competente, la quale ha il diritto, che al protestante non competeva, di esigere dall'ufficio telegrafico la copia del telegramma.

Sotto questo aspetto l'ufficio dava molta importanza al fatto nel senso dell'inchiesta.

SALARIS. Domando la parola.

MUSMECI, relatore. Ma l'ufficio considerava la cosa dall'altra parte, cioè della non esistenza del fatto allegato.

Quando l'inchiesta riuscisse a provare la non esistenza del fatto allegato, si avrà il mezzo di dare una lezione di moralità agli elettori, infliggendo ad essi il meritato castigo.

Quando si fanno proteste vaghe ed indeterminate, difficilmente può colpirsi chi adduce fatti non veri; quando però si viene ad esporre un fatto determinato come questo del telegramma spedito a persona determinata e ad ora fissa, giacchè abbiamo chi se ne assume la responsabilità, cogliamo l'occasione per mettere un freno alle varie proteste ed accuse.

L'ultimo fatto a cui l'ufficio ha dato grave importanza è quello dei carabinieri. Due carabinieri, si dice, furono posti al tavolo, dove gli elettori erano chiamati a scrivere, in una delle principali sezioni, le loro schede.

Questo fatto indica un abuso, s'è vero, che dovette togliere la segretezza del voto. Di sopra è stato osservato che in quanto alle insinuazioni, alle raccomandazioni ed alle minacce per nominare un dato candidato, nelle proteste vi sono delle parole vaghe, e l'ufficio le guardava dal lato della segretezza del voto.

Un tal fatto unito all'altro del telegramma ed unito all'altro delle liste senza firma nè del segretario, nè di uno degli scrutatori, è sembrato all'ufficio assai grave. Ecco perchè l'ufficio a maggioranza è stato d'avviso di proporre un'inchiesta giudiziaria.

È giusto però dire alcune parole intorno al voto della minoranza.

Costoro dicevano: non bisogna essere facili a dare ascolto ad elettori, i quali asseriscono: fuvvi un telegramma, vi furono dei carabinieri posti al tavolo dove scrivevano gli elettori, e non vi forniscono alcuna prova; seguendo un tale sistema, non vi sarà elezione che non possa venire contestata.

Non replico ciò che diceva la maggioranza, perchè i suoi argomenti li ho già enumerati.

Ecco perchè a nome dell'ufficio V concludo, perchè la Camera voglia ordinare un'inchiesta giudiziaria su quest'elezione.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Dopo il lungo rapporto fatto dall'onorevole relatore dell'ufficio V per dimostrare alla Camera

la necessità di ordinare un'inchiesta su quest'elezione, mi sono profondamente convinto che le sue conclusioni non sono abbastanza fondate, perchè possansi dalla Camera accogliere. Se la relazione fosse stata più breve, se si fossero lasciati a parte i commenti, le argomentazioni, le induzioni; se si fossero accennati i fatti, puramente i fatti, forse avrei potuto anch'io adombrarmi, ed avrei concepito il dubbio che in questa elezione qualche cosa di grave vi fosse stato: ma in verità dopo una sì minuta esposizione delle cose, dopo un rapporto dettagliato, commentato, ogni dubbio è scomparsa, e mi restò il convincimento che la elezione sia proceduta nel modo il più regolare, o meno appuntabile. Non stancherò la Camera con parlare delle inezie e delle omissioni di forma delle quali l'ufficio stesso non volle tener conto; mi occuperò solamente di quelle alle quali l'onorevole relatore diede gran peso, e per le quali si chiede alla Camera una inchiesta.

Mi consenta la Camera ch'io brevemente ragioni sugli appunti fatti a questa elezione, e manifesti francamente l'apprezzamento che io feci de' fatti dei quali prolissamente discorse l'onorevole relatore.

Il primo appunto versava in ciò, che alcune liste mancavano della firma a riscontro d'uno scrutatore, e del segretario dell'ufficio.

Non può negarsi, che la omissione di codesta formalità avrebbe un qualche peso; perocchè, a maggior garanzia delle operazioni elettorali, è dalla legge prescritto che in un esemplare della lista uno scrutatore ed il segretario appongano il proprio nome a riscontro di ciascun votante. Ma concessa la inosservanza di codesta formalità, potrà dirsi nulla la elezione? Ecco sotto quale aspetto io affronto la questione; e non esito a pronunciarmi per la negativa.

Se l'ufficio V avesse voluto indagare la ragione della legge, lo spirito della prescrizione suddetta, io non dubito che avrebbe dato a questo appunto lo stesso valore che diede a quelli de' quali non tenne conto alcuno.

A quale scopo infatti tende la formalità, che si scriva in un esemplare della lista elettorale a riscontro di ciascun votante il nome d'uno scrutatore e del segretario? Evidentemente allo scopo di aver certezza degli elettori intervenuti a votare, e del numero dei votanti.

Ora io dimando: mancò forse codesta certezza, perchè sottoscrisse il solo segretario, od un solo scrutatore? No, non mancò, e per constatarla maggiormente l'ufficio avea facile mezzo; perocchè potea istituire il confronto tra il numero degli elettori intervenuti e che votarono, ed il numero delle schede rinvenute nell'urna, e se il numero de' votanti si trovò corrispondente al numero delle schede, egli è certo che la garanzia dell'atto elettorale non venne meno, e che il difetto di una firma non potrebbe invalidare la elezione, perocchè se fu in certo qual modo inosservata

la lettera della legge, ne fu salva la ragione, e lo spirito della medesima. Nè saprei a quale oggetto ordinare una inchiesta intorno a codesto fatto; dappoichè, dato per costante il difetto della formalità suddetta, la elezione non potrebbe che convalidarsi ancorchè il risultato della inchiesta ci rendesse certi della inesattezza di questo appunto. Se non che l'onorevole relatore soggiungeva: v'ha di più, o signori, in una lista non fu neppure apposta la firma d'uno scrutatore, o del segretario; ma a riscontro dei votanti fu apposta la parola *presente*.

Ora, diceva egli, che significa la parola *presente*, chi la scrisse?... Oh! senza dubbio questa circostanza non potrebbe appurarsi che con una inchiesta.

No, no, io dirò altamente all'onorevole relatore. O questa parola *presente* non ha significato, è una violazione di legge, ed allora, a che serve la inchiesta? O non vi ha violazione di legge, e la parola *presente* ha pur una significazione, e la inchiesta è inutile, è una vera superfetazione. Nel primo caso si proponga l'annullamento, nel secondo la convalidazione, ma l'inchiesta mai, mai; perchè non gioverebbe, e non sarebbe che un facile mezzo a scartare ogni questione, introducendo un pericoloso sistema di sospendere quelle elezioni che non si possono annullare.

La parola *presente* ha il suo significato allorchè fu apposta a riscontro dei votanti, e facilmente dal confronto delle scritture sarebbesi ancora potuto riconoscere la mano che scrisse quella parola; dappoichè il processo verbale porta le firme di tutti i membri dell'ufficio e del segretario.

La parola *presente* fu apposta senza dubbio per riconoscere gli elettori che votarono, ed il numero di essi. Fu quindi anche in questo modo, se non la lettera, osservato lo spirito della legge, e non si potrebbe per somigliante difetto dir nulla questa elezione.

Ed infatti anche qui fu rinvenuto nell'urna un numero di schede eguale al numero dei votanti, lo che prova che quella parola *presente* fu sufficiente indicazione a verificare il numero degli elettori che votarono, lo che prova che al fine della legge si poté e fu conseguito.

E per ambi codesti appunti io osserverò che la lealtà delle operazioni non fu posta in dubbio da alcuno presente all'assemblea elettorale, che niun elettore fece protesta, innanzi l'ufficio elettorale, intorno alla regolarità delle operazioni, e che solo dopo conosciuto l'esito della votazione, e molti giorni appresso gli sconfitti nella lotta elettorale si appigliarono a codesti fatti per impugnare la elezione, e forse convinti anche nella loro disperazione che la Camera non avrebbe preso sul serio la loro protesta.

Che vi dirò, signori, del terzo appunto? In verità non posso non esternarvi la mia sorpresa per avere il medesimo potuto indurre l'ufficio V a proporre la inchiesta. Mi sarò ingannato; non avrò saputo scorgere

tutta la sua gravità, ma lo dichiaro francamente, il terzo appunto non mi parve serio abbastanza per giustificare la proposta della inchiesta.

In che diffatti consiste codesto appunto? In una vaga affermazione, che alle 12 antimeridiane del giorno 22 di ottobre sia stato annunziato per telegramma l'esito della votazione al sotto-prefetto senza che si enunci chiaramente il nome dell'autore del telegramma.

Ciò posto, eccone l'argomentazione.

Alle 12 antimeridiane conoscevasi l'esito della votazione, dunque il secondo appello non fu fatto all'una dopo il mezzogiorno; dunque fu violata la prescrizione della legge.

Noterò anzitutto, che questo fatto involgerebbe una accusa al pubblico funzionario, che disse aver ricevuto il telegramma; ma io non terrò conto di ciò, ed affermerò l'assurdità o la vera significazione del telegramma, ammettendo la esattezza del fatto.

Un telegramma fu spedito al sotto-prefetto, dunque alle 12 antimeridiane si conosceva l'esito della votazione.

Se si precede per induzioni, pur concedendo la spedizione del telegramma alle ore 12 al sotto-prefetto, io affermerò, che mercè il telegramma si annunziava al sotto-prefetto la lusinga dell'esito felice della votazione, e ciò arguendosi dalle manifestazioni degli elettori stessi, e da altri estrinseci fatti.

Nelle piccole sezioni è facile conoscere d'un subito le tendenze degli elettori, ed è facile prevedere l'esito d'una votazione. Ed il relatore non ci disse, che per il telegramma si fosse annunziato il numero di voti; ma l'esito felice della votazione; nè poteasi dir di più, perchè, o signori, il telegramma non si trovò; e potrebbe pur sorgere dubbio, se mai sia stato spedito, o se non sia stato codesto telegramma una prelibata invenzione.

Sarà però spiritosa la invenzione per guisa, che avrà potuto chiamare l'attenzione del quinto ufficio; ma per certo tutte le induzioni, che dalla spedizione del telegramma suddetto furono fatte, e potranno farsi, sono ampiamente distrutte da un atto pubblico, al quale niuno di noi ricuserà fede.

Il processo verbale sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio elettorale e dal segretario sta là per attestarvi, che all'una ora dopo il mezzogiorno fu fatto il secondo appello degli elettori; e cinque onorati uomini prescelti dal suffragio degli elettori, godenti della loro fiducia, sono per me, e devono esserlo per tutti più meritevoli di fede di quello che possa essere un cotale, che protesta, che allega fatti inverosimili, e non somministra convincenti prove dei fatti medesimi.

Ritengo per le esposte considerazioni ingiuriosa ai membri dell'ufficio la inchiesta, e la respingo con tutte le mie forze.

L'ultimo appunto, che pur si disse dall'onorevole relatore gravissimo, non ha per me maggior gravità degli altri. Esso risguardava il collocamento di due carabinieri al tavolo sul quale scrivevansi le schede dagli elettori.

Confesso che la forza armata in una sala elettorale mi ha sempre fatto ripugnanza; molto più doveva provare una spiacevole sensazione in udire il loro collocamento appresso al tavolo destinato alla scritturazione delle schede.

Ma vinta la prima impressione, considerando che questo provvedimento non avrebbe potuto emanare che dal presidente dell'ufficio, da colui che eletto dal suffragio spontaneo degli elettori doveva conservare l'ordine nell'assemblea, e garantire la libertà e la segretezza del voto, dovetti pur convincermi che anche a questo ultimo appunto mancava il carattere di serietà.

Se infatti non in altro modo il presidente avesse potuto ottenere che gli elettori non si affollassero intorno al tavolo ove si scrivevano le schede; se gli elettori stessi avessero dal presidente reclamato codesto provvedimento, perchè potessero scrivere senza pressioni, con segretezza le loro schede, egli è evidente che il collocamento di due carabinieri presso il tavolo sovraddetto, non sarebbe stata una misura lesiva della libertà del voto, e sarebbe stata anzi adoperata nello interesse della più ampia libertà di suffragio, e del più rigoroso segreto del voto; in una parola sarebbe stata una reale garanzia degli elettori.

E che nello interesse degli elettori sia stato dato codesto provvedimento, io l'arguisco da ciò che gli elettori non abbiano protestato nell'ufficio elettorale; da ciò che potendo immantinenti abbandonare la sala, non solo vi si fermarono, ma votarono.

La protesta, o signori, è postuma, e per fermo non conveniva al protestante riferire esattamente questo fatto, e il sincero scopo del medesimo.

Ecco, o signori, sopra quali appunti si vorrebbe la inchiesta.

La inchiesta è cosa grave per se stessa, ma è gravissima ancora, perchè sospende l'ingresso nella nazionale rappresentanza dell'eletto in un collegio elettorale, e solo per gravissimi motivi deve la Camera provvederla.

Ora, secondo mio avviso, i motivi messi innanzi dall'onorevole relatore sono ben lungi dall'essere di tale gravità, che possa dirsi giustificata la proposta d'una inchiesta.

Egli è perciò ch'io respingerò col mio voto la inchiesta, e voterò per la convalidazione della elezione, rivolgendo preghiera alla Camera di respingere le conclusioni del V ufficio.

SANGUINETTI. Siccome è mio intendimento di parlare contro le conclusioni dell'ufficio, se tra gli oratori che hanno chiesto la parola ve ne ha qualcuno che intenda sostenerle, sarebbe meglio che io parlassi dopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Castagnola parla in favore o contro?

CASTAGNOLA. Vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole signor relatore; parlerò *sopra*, per servirmi di una formola parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. L'onorevole relatore ci diceva che l'ufficio V si era specialmente mosso a proporre alla Camera un'inchiesta pel fatto che due carabinieri erano stati collocati dal presidente della sezione in vicinanza od attorno al tavolo dove si scrivevano i bollettini. Io non nego che questo fatto possa essere gravissimo; ma, mentre esso può esser tale da produrre non solo l'inchiesta, ma anche l'annullamento della elezione, spiegato diversamente, nel modo cioè accennato dall'onorevole deputato Salaris, può interpretarsi per una garanzia alla libertà del voto piuttosto che per una pressione.

Quindi vorrei sapere, ed è questo lo schiarimento che desidero dall'onorevole relatore, quale sarebbe lo scopo che colla protesta si vorrebbe raggiungere.

Dalla medesima si evince forse che i protestanti vogliono indurre che il collocamento dei carabinieri era fatto per esercitare una pressione su chi scriveva? O che almeno vi erano posti onde prender nota di chi scriveva più in un modo che in un altro? In sostanza esercitavano i medesimi un ufficio indebito? Abusavano del loro ministero? Gettavano gli occhi sui bollettini che si stavano scrivendo? Il segreto del voto era così compromesso? Oppure invece i protestanti non fanno altro che indicare puramente il fatto, cioè che il presidente ha fatto porre due carabinieri accanto al tavolo? Se i protestanti credono e vogliono provare che realmente la presenza dei carabinieri ha potuto portare una pressione, io voterò a favore dell'inchiesta, poichè, trattandosi specialmente di un'arma che ha un grande prestigio, come è quella dei carabinieri, io non veggo volentieri che intervenga nè alla lontana, nè da vicino nelle operazioni elettorali. Ma se realmente i protestanti si limitano a dire che il presidente ha creduto di porre accanto al tavolo due carabinieri, senza che realmente per il loro intervento la libera espressione del voto rimanesse falsata, allora io dico che questo fatto non ha alcuna influenza. L'articolo 71 dà al presidente, il quale è scelto dagli elettori stessi, la polizia della sala, se quindi egli stimò opportuno di collocare due carabinieri accanto al tavolo sul quale si scriveva, io, sino a prova contraria, debbo credere, come diceva il mio amico Salaris, che lo ha fatto onde costringere tanti importuni suggeritori, tanti di coloro i quali volevano forse esercitare essi una pressione sull'elettore che scriveva, a stare al loro posto e lasciare all'elettore quella libertà che la legge vuole assicurata in grado eminente. Laonde parmi che da quel brano della protesta che si riferisce ai carabinieri sia bene desumere quale sia stato lo

scopo di coloro che l'hanno inviato, e quindi vedere se sia il caso o no di votare l'inchiesta.

MUSMECI, relatore. Posto il fatto, la protesta dice: « In siffatta guisa il voto, che dalla legge si vuole segreto, cessa di essere tale, perchè l'elettore fu posto alla portata degli sguardi altrui, mentre la legge richiede un apposito tavolo. »

Ora, mentre ho la parola, risponderò anche all'onorevole Salaris.

L'onorevole Salaris ha fatto come un appunto al relatore, perchè ha fatta una minuziosa e circostanziata relazione.

Rispondo che il relatore per suo dovere, e per bene adempiere all'incarico dell'ufficio, non ha propria opinione in questo senso della esposizione e veridicità dei fatti, dovendo presentare alla Camera, che deve con conoscenza di causa e coscienziosamente decidere non altro che i fatti puri e semplici, come nascono dall'incartamento.

Il relatore si è fatto un dovere di riferire alla Camera tutte le circostanze della presente elezione, anche per rendere una certa giustizia agli elettori, per far vedere che non a caso essi votano le inchieste o si approvano le elezioni.

Ecco perchè io, lungi da accettare il suo rimprovero, sono lieto di avere adempiuto scrupolosamente al mio dovere. (*Bravo!*)

Ritorno agli appunti.

L'onorevole Salaris non dava alcun peso alle liste di Deliceto, nelle quali non trovasi detto altro, se non unicamente *presente*.

Ma ho dichiarato che le liste di altre sezioni erano in piena regola, essendovi la firma di uno scrutatore e del segretario, non così per Deliceto.

In quella lista manca ogni firma, non è detto d'onde proviene, e nulla porge indizio che sia adoperato da quel Seggio.

Vi è solo un'annotazione che dice, di riscontro ai nomi degli elettori, *presente*. Ma a che cosa si riferisce una tale indicazione? Fu l'elettore presente alla creazione dell'ufficio provvisorio, ovvero alla nomina del deputato? Ecco in qual senso questa circostanza faceva grande impressione sull'ufficio. La legge vuole la firma del segretario e di uno scrutatore per dare valida garanzia della votazione. Non si può riconoscere il carattere di chi ha scritto quella vaga parola *presente*, poichè dalla copia che abbiamo non si può riconoscere il carattere ufficiale di chi vagamente scrisse quella parola.

Del resto le elezioni politiche hanno grandissima importanza. Ci affideremo unicamente ad indicazioni, nelle quali per induzione si deve ritenere ciò che la legge vuole?

Ecco in che senso l'ufficio opinava di dare gran peso a questo fatto, ecco perchè l'ufficio diceva: si veda la lista originale e si confrontino i caratteri, onde poter

venire coscienziosamente a quelle conclusioni che ora per implicito dobbiamo indurre dai fatti scompagnati da ogni forma.

Rispondo ora all'interrogazione dell'onorevole Castagnola.

Parmi, se non erro, aver detto che nelle proteste non si parla di pressione, se non in modo vago: per quanto riguarda i carabinieri, non si accennò a pressione od altro; l'ufficio guardò le cose sotto altro aspetto. Signori, la legge vuole nella votazione il massimo segreto, la massima indipendenza; vuole che il voto rimanga occulto tra la coscienza dell'elettore e Dio. Quante volte si viene in qualsiasi maniera a conoscere il modo con cui si è votato, allora è finita la libertà del voto. L'ufficio non si è occupato di pressione, ma soltanto della segretezza del voto, del fatto dei carabinieri eziandio, i quali, come risulta dalla protesta, avrebbero potuto vedere se gli elettori votavano per Tizio o per Sempronio, e quanti voti ottenevano uno o l'altro dei candidati. Di questi si è occupato e molto: la legge, replico, vuole il segreto, e giunge al punto che neppure l'elettore stesso può rinunziarvi, l'elettore che fa conoscere a chi diede il voto dà un voto nullo: questo voto non è ritenuto per niente: dunque può in modo indiretto offendersi questa forma sostanziale? Ecco sotto quale aspetto l'ufficio dava massima importanza a questo fatto e pel quale vi propone l'inchiesta, unico mezzo col quale venire in chiaro della verità della cosa.

SANGUINETTI. Sarò breve, ma in una questione di questa importanza non è bene che il relatore sia l'ultimo a parlare.

Signori, una inchiesta equivale al sospendere una elezione, e il sospendere una elezione significa impedire che un collegio elettorale abbia qui il suo rappresentante in questioni importantissime.

Quando si tratta di nullità come quando si tratta di inchiesta, noi dobbiamo andare a piè di piombo, vale a dire che non si possono mai votare inchieste se non quando vi sono ragioni e motivi fortissimi; or bene, io presenterò due osservazioni sopra i motivi per cui il relatore propone l'inchiesta: uno dei motivi per cui si attacca di nullità la votazione quello si è di non essersi trovato in alcune liste la controfirma del segretario o dello scrutatore, ma semplicemente notato *presente*. Ma, signori, questo modo di controllare i voti avviene in moltissimi collegi, poichè, come ben potete capire, quel tale che è segretario o scrutatore, quando alla lunga è seccato di scrivere sempre il proprio nome, finisce per mettere *ut supra*, o *idem*, ovvero *presente*, ma lo scopo della legge viene egualmente raggiunto; il controllo è egualmente efficace; qui non esiste indizio alcuno per cui possiamo dubitare che lo scopo non sia stato raggiunto, e di questo fan fede i processi verbali, perchè il numero dei voti corrisponde con quello dei votanti; dunque su questo si può passar sopra.

D'altra parte, esistono dei precedenti della Camera e di questa stessa Legislatura, nei quali la Camera non tenne conto di queste che sono irregolarità ma non di tanto rilievo da dare luogo ad una inchiesta.

Vengo poi al fatto dei carabinieri su cui si compiace insistere l'onorevole signor relatore. Io avrei creduto che la presenza dei carabinieri avesse potuto far supporre che si fosse introdotta la forza pubblica per esercitare una pressione qualunque sugli elettori. Ma non è, e il relatore non dà importanza al fatto se non nel senso che il voto non fosse più segreto.

Può l'onorevole relatore accertare che i due carabinieri fossero a così poca distanza dal tavolo da poter leggere ciò che l'elettore scriveva? Vi ha un solo elettore il quale protestasse in questo senso, e dicesse al presidente dell'ufficio: « Io ho il diritto di votare segretamente, e quei due testimoni vedono ciò che io scrivo; allontanateli, altrimenti io protesto? »

Nessuno lo ha fatto: dunque non si presume questa violata segretezza, perchè in una elezione combattuta come questa lo fu, non sarebbero mancati elettori che avrebbero protestato.

Invece io vedo una protesta postuma; dopo terminata l'elezione, gli sconfitti si accorgono che non vi era stata la segretezza del voto.

Se stesse la teoria dell'onorevole relatore, qualunque elezione dovrebbe annullarsi per mancanza di segretezza nel voto, perchè dovunque avviene che gli elettori si agglomerino o si avvicinino al tavolo su cui si scrive. La legge non prescrive distanza: è quando alcuno si lagna che il presidente fa discostare a debita distanza i presenti. Questo non fu fatto; dunque dobbiamo fino a prova contraria presumere che se il presidente si valse della facoltà attribuitagli dall'articolo 71 della legge di chiamare la forza pubblica nella sala stessa dove si votava, fu nell'interesse stesso della libertà del voto. Questo dobbiamo credere fino a prova contraria, e simile circostanza non può in nessun caso essere mai un motivo per decretare un'inchiesta.

Terminerò qui, giacchè lo stesso signor relatore ha creduto non doversi tener conto delle molte altre irregolarità commesse, il cui complesso non potrà, mi pare, far sì che diventi causa di nullità, poichè quando una causa non lo è per sè, non lo diventa perchè unita ad un'altra.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la sospensione dell'elezione del collegio di Bovino fatta nella persona del signor Praus Michele, sottoponendola ad un'inchiesta giudiziaria.

(Dopo prova e controprova, l'inchiesta è respinta.)

DI SAN DONATO. Propongo la convalidazione dell'elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione dell'elezione.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

OZIONI.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi dichiara che opta pel collegio di Castelvetro.

Così pure l'onorevole Fabrizi dichiara che « dovendo optare per uno dei tre collegi in cui fu eletto, cioè di Messina, di Castelnuovo di Garfagnana e di Modena, opta per quello di Modena. »

SI RIPRENDE LA VERIFICA DI POTERI — ELEZIONE DI MANFREDONIA — INCHIESTA GIUDIZIARIA.

PRESIDENTE. Prego ora l'onorevole Greco a voler venire alla tribuna a riferire.

GRECO CASSIA, relatore. Per mandato dell'ufficio V riferisco alla Camera sull'elezione del collegio di Manfredonia, in cui fu proclamato deputato il signor Petrone Pasquale.

Mi permetto di far osservare che questa è la terza relazione dell'ufficio V che in questa tornata vien riferita. Fo tale osservazione, onde servire di giustificazione della diligenza che il detto ufficio, a cui ho l'onore di appartenere, pone nel fornire il compito dei lavori che sono stati ad esso assegnati.

Io ho riputato sempre sacro ai vitali interessi del paese il tempo che la Camera impiega per le sue deliberazioni; perciò io sono stato sempre avverso alle lunghe e fastidiose discussioni, e quindi mi studierò d'essere breve nella narrazione dei fatti che in questa elezione hanno dato luogo a varie contestazioni.

Però per quanto breve e conciso io mi studierò d'essere, non potrò fare a meno di accennare colla maggior possibile imparzialità ed esattezza i fatti tali quali sono avvenuti, e le discussioni che per due sedute hanno occupato l'ufficio.

Il collegio di Manfredonia si compone di quattro sezioni, cioè: Manfredonia, che ha 154 elettori; Monte Sant'Angelo, che ne ha 112; Rodi, che ne ha 131, e San Giovanni Rotondo, che ne ha 76. In tutto il collegio perciò gli elettori iscritti sono 473.

Nel primo scrutinio delle quattro sezioni furono dati al signor Petrone Pasquale voti 122; al signor Pruden-zano Francesco 106; ed al signor Bonghi Ruggero 75; gli altri 33 voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei voti prescritto dalla legge, fu aperto il ballottaggio tra i due che ne avevano ottenuto un maggior numero, cioè tra il signore Petrone ed il signore Pruden-zano.

Nel secondo scrutinio il signor Petrone riportato avendo voti 148, vale a dire 14 voti più del signor Pruden-zano, che ne aveva riportato 134, fu proclamato deputato del collegio di Manfredonia.

Dovendosi cominciare dallo esame dei processi verbali degli uffici delle varie sezioni, è mestieri che io informi la Camera di ciò che da essi risulta.

Nella prima sezione, cioè in quella di Manfredonia, nessuna protesta ebbe luogo. Lo stesso avvenne nella seconda sezione, o per dir meglio in quella di Monte Sant'Angelo; nella terza sezione, che è quella di Rodi, prima del ballottaggio venne in esame una protesta fatta da un certo canonico signor Valente Gabriele, il quale aveva presentato al presidente dell'ufficio un reclamo in iscritto, in cui eccepiva la nullità della prima votazione per essere stato scelto a segretario dell'ufficio un individuo che non era elettore.

L'ufficio, data lettura di codesto reclamo, dichiarò che la decisione di esso doveva essere riservata alla decisione della Camera.

Nella quarta sezione, che, come indicai, è quella di San Giovanni Rotondo, fu presentato altro reclamo per essersi con manifesta violazione dell'alineo terzo dell'articolo 1° della legge elettorale del 17 dicembre 1860 ammessi a votare degli analfabeti. Quell'ufficio osservò che gli analfabeti i quali furono ammessi a votare non furono più di quindici, e che in piedi allo stesso processo verbale erano state con esattezza indicate le persone le quali avevano scritto il voto, come incaricate dagli analfabeti stessi.

Il vostro ufficio, o signori, non ha dato alcuna importanza a quest'ultimo reclamo, sulla considerazione che, qualunque si fosse il destino che si volesse dare ai 15 voti dati dagli analfabeti, non avrebbero in nessun modo potuto essi alterare i risultati della votazione, per effetto della quale sarebbe stato sempre inevitabile il ballottaggio tra il signor Petrone ed il signor Prudeniano.

Soltanto fissò la sua attenzione intorno alla irregolarità eccepita nel reclamo presentato dal canonico Valenti, il quale aveva protestato per il motivo che l'ufficio della sezione di Rodi aveva scelto per segretario un individuo non elettore.

RICCIARDI. Domando la parola.

GRECO CASSIA, relatore. La prima volta che il vostro ufficio si occupò di quest'elezione venne dibattuta la questione relativa al se debba, oppur no dirsi nulla la votazione di una sezione nel cui ufficio sia stato adibito per segretario uno che non era elettore.

La maggioranza dell'ufficio avendo adottato il partito affermativo, diede il mandato al suo relatore di proporre alla Camera l'annullamento della elezione.

Però sopraggiunti altri reclami e proteste pei quali fu necessario in altra tornata di riferire nuovamente all'ufficio, venne ad impegnarsi in questo una novella discussione su tutte le questioni, alle quali quella elezione aveva dato luogo.

I componenti dell'ufficio, che nella precedente tornata avevano fatto parte della maggioranza la quale

aveva votato per lo annullamento della elezione, si fecero a sostenere che non si fosse potuto più ritornare su di una deliberazione già presa, e che una volta l'ufficio aveva deliberato nel senso di doversi proporre alla Camera l'annullamento delle elezioni, non era più luogo ad ulteriore deliberazione.

Lunga ed animata fu la discussione che si impegnò intorno a questo subbietto. Però la maggioranza dell'ufficio ritenne che finchè una elezione non sia stata riferita, e molto più quando altri documenti sopraggiungano che diano luogo ad ulteriori esami, nulla osta che si possa ritornare sopra lo stesso argomento.

Dopo ciò, messo ai voti il partito del se avesse dovuto ritenersi o pur no valida la votazione di una sezione, nel di cui ufficio fosse stato adibito per segretario un individuo non elettore, a maggioranza di voti fu risolto negativamente, o per dir meglio, fu presa la determinazione di non doversi ritenere nulla la votazione della sezione di Rodi.

Rivocata in questo modo la precedente deliberazione dell'ufficio, e perciò non potendosi più proporre alla Camera l'annullamento della elezione, fu mestieri esaminare i reclami e le proteste posteriormente pervenute, che sono veramente di molta importanza.

Ho rassegnato alla Camera che i due candidati i quali andarono in ballottaggio furono il signor Petrone (che fu proclamato deputato) ed il signor Prudeniano. Or dai protestanti si asserisce che pressioni, minacce e violenze fossero state usate per indurre il signor Prudeniano a scrivere una lettera agli elettori del collegio di Manfredonia, nella quale fosse stato detto che non potendo egli, il signor Prudeniano, accettare il mandato di deputato per la ragione principale che si trovava rivestito di un impiego governativo il quale lo rendeva ineleggibile, pregava i suoi elettori, perchè avessero dato il voto all'altro candidato in ballottaggio, cioè al signor Petrone.

Di più, gli stessi protestanti asserirono ancora che fosse stato spedito un telegramma, in cui per incarico dell'arcivescovo Tagliatela fosse stata raccomandata nel collegio di Manfredonia la candidatura del signor Petrone...

BOGGIO. Domando la parola.

GRECO CASSIA, relatore... e che poscia venne a conoscersi che quel telegramma era falso, giusto perchè lo stesso arcivescovo Tagliatela aveva protestato di non averne spedito alcuno.

Onde la Camera possa essere in grado di potere con esatto criterio apprezzare il valore della protesta, ascolti il tenore di essa:

« Noi sottoscritti ci dirigiamo ai deputati del regno d'Italia, perchè vogliano farsi dare comunicazione dal ministro di grazia e giustizia di un processo iniziato qui dall'autorità competente per brogli elettorali succeduti nel nostro collegio in occasione delle elezioni del 22 e del 29 ottobre ultimo.

« Ciò è tanto più necessario, che si è saputo più tardi, come fosse stato estorta, per violenza, al signor Francesco Prudeniano una lettera in favore del suo competitore signor Petrone, lettera che, stampata alla macchia, è stata distribuita, contro il suo volere, nel momento che si faceva il primo appello degli elettori il giorno del ballottaggio, ed ha forzato gli elettori a votare per quest'ultimo.

« Di più si è saputo anche che fosse falso un telegramma del segretario dell'arcivescovo Tagliatela da Napoli, in cui si suggeriva al vicario di far votare per il Petrone.

« I sottoscritti sono persuasi che quando, dopo annullata l'elezione per le molte irregolarità che hanno avuto luogo nelle altre sezioni del collegio, la Camera ordinasse un'inchiesta, si verrebbe in chiaro dei fatti accennati e di molti altri, la cui punizione gioverebbe all'educazione politica del paese.

« Manfredonia, 21 novembre 1865. »

MELLANA. Domando la parola.

GRECO CASSIA, relatore. Quello che ha fatto maggior impressione sull'animo dell'ufficio, e più ancora del mio, non è la protesta che or ora ho letto; ma quello che il signor Prudeniano, cioè lo stesso individuo che scrisse la lettera (la quale non si mette in contestazione neppure da coloro che propugnano la validità della elezione del signor Petrone), viene a deporre innanzi a voi, o signori, quali rappresentanti della nazione. In affare di cotanta importanza e così grave, onde potermi premunire da qualunque mia involontaria inesattezza nella narrazione dei fatti, stimo più a proposito di farvi udire quello che il signor Prudeniano nel suo reclamo vi ha esposto. Udite:

« In queste ultime elezioni politiche, nel collegio di Manfredonia vi fu ballottaggio tra me sottoscritto ed un certo Petrone, e sarei di certo risultato deputato di detto collegio, se la parte avversa non avesse usati inganni e falsità di ogni genere per procurare la mia sconfitta. Gli è quindi che protesto per quanto si è operato in mio svantaggio, e invoco la santa giustizia e quella della Camera specialmente sulla seguente accusa.

« Appena i giornali inserirono il mio ballottaggio in Manfredonia, le persone del Petrone si posero in grande movimento contro di me: la sera del 24 ottobre venni visitato da un tale Battista che si presentò a me a nome di Liborio Romano e del conte Ricciardi pregandomi da parte di detti signori a rinunciare a favore del Petrone non potendo io essere deputato a causa del mio impiego che si opponeva a tale nomina.

« Io risposi recisamente che tale fatto doveva giudicarlo la Camera e non essi.

« La mattina veggente venni premurato a recarmi in casa del Battista avendo a comunicarmi affari importanti, scusandosi se non veniva da me, perchè incomodato.

« Sconsigliatamente vi andai: quivi venni dapprima pregato, quindi pressato anche con parole di minaccia a scrivere ai miei elettori una lettera di rinuncia. Nella casa vidi altra gente, il che mi cagionò una sinistra impressione morale, ond'è che io scrissi sotto la dettatura una lettera ad un tale Daniele Ungaro di Monte Sant'Angelo. Non mancai però di proibirne sotto tutti gli aspetti la pubblicità, ed il Battista mi giurò sulla sua parola d'onore che l'avrebbe mandata unicamente all'Ungaro senza mai stamparla. Uscito di colà scrissi nuovamente all'Ungaro, ordinandogli di non dare in niun modo retta all'accennata lettera, mentre non era stata dettata dalla mia libera volontà.

« Il giorno seguente feci un telegramma al capitano Rebecchi, pure a Monte Sant'Angelo, con cui lo premurava a sostenere la mia candidatura. Intanto il Petrone faceva stampare nascosamente l'accennata lettera ad onta del mio divieto, e ne mandava gran numero di copie in Manfredonia e negli altri paesi del collegio.

« È buono intanto che si sappia ch'io scambiai da principio il Petrone col letterato Patroni autore della storia di Bari, e uomo rispettabilissimo. E in tale errore io caddi per aver letto su di un giornale napoletano: in Manfredonia sono in ballottaggio Prudeniano e Patroni. Di questo mio equivoco potrà farne testimonianza il cavaliere Tommaso Gar direttore della biblioteca universitaria, e l'impiegato dello stesso signor Leonardi Varcasia noto abbastanza pel suo lungo martirio politico.

« 2° Il dì 28 ottobre fu fatto da Napoli un telegramma a nome dell'arcivescovo Tagliatela, e del suo segretario signor Silvestri, col quale s'ingungeva in modo riciso al vicario di Manfredonia di non elegger me, sì bene ed assolutamente il Petrone.

« Tal telegramma è falso, giusta la dichiarazione dei detti arcivescovo e segretario, mandata al vicario, e da questi passata in un col telegramma, al delegato di pubblica sicurezza.

« 3° Il capitano della guardia nazionale di Manfredonia, a nome Demetrio Del Prete, premurava e minacciava molti elettori, a negare il loro voto a me e a darlo assolutamente al Petrone, descrivendomi agli stessi quale clericale e perfino quale reativo. Delle quali calunnie io non me ne adonto, perchè sono note a sufficienza le mie dignitose sofferenze politiche, la mia lunga prigionia nel 1850 e 51 insieme con Poerio, con Settembrini e con altri martiri insigni, la proibizione di alcune mie opere d'arte e di critica e dalla Corte di Roma e dalla polizia borbonica; ed altre persecuzioni fattemi dai preti e dal caduto Governo.

« L'illustre Antonio Ranieri il cui nome è un'elogio, potrà fare testimonianza dell'onestà della mia vita e della mia fede politica. »

RICCIARDI e voci. La data?

GRECO CASSIA, relatore. È del 23 novembre 1865.

Avete voi, o signori, ascoltato i fatti di violenze, minacce e raggiri, ed anche di falsità di cui si vede viziata la elezione. Or codesti fatti, benchè soltanto allegati, sono di una gravità tale, che hanno dovuto necessariamente determinare l'ufficio a proporre alla Camera un'inchiesta giudiziaria.

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Quest'elezione presenta lo stesso carattere di alcune altre che abbiamo esaminate, e talora convalidate e talora annullate, vale a dire quello di una certa alleanza fra le autorità governative e il partito clericale. (*Si ride*)

Finchè l'ex-onorevole Bonghi fu candidato contro il Petrone, la sacra alleanza fu tutta rivolta a favore del Bonghi; ma non così tosto il Bonghi si vide ridotto in ultima linea, allora tutta la tenerezza degli alleati si rivolse a favore del Prudenzeno.

Il Bonghi era stato principalmente aiutato da un tal canonico Valenti, il quale, valentissimo nell'intrighi, recavasi a città Monte Sant'Angelo col fine di agevolare il trionfo del suo protetto; ma, dopo avere indarno tastato il terreno ed invano adoperata la sua maravigliosa eloquenza, quando si accorse che quella buona gente del Gargano, che, quantunque ignorante, ha molto buon senso, non voleva saperne del Bonghi, si ritirò colle trombe nel sacco, il che molto contribuì alla sconfitta del candidato clericale-ministeriale. (*Narrità*)

Rimasti in presenza il Petrone ed il Prudenzeno, grandi naturalmente furono gli sforzi per far soggiacere il primo al secondo: fra gli altri si annovera la faccenda della lettera, non già strappata con violenza dal delegato Pratelli ad un tale Ungaro che l'aveva ricevuta da Napoli, lettera in cui si diceva « essendo io per legge ineleggibile, desidero che gli elettori eleggano Petrone; » si bene estorta insidiosamente, cioè nel modo qui appresso. Il Pratelli, stando in casa del giudice Mariconda, ebbe in mano questa lettera, ed invece di renderla al suo legittimo possessore, dopo averla letta, se la ficcava in saccoccia, e non solo ricusava di restituirla, ma non volevasi arrendere alla giusta domanda dell'Ungaro, che avrebbe desiderato firmarla, affinché non gli si fosse scambiata.

Veniamo ora alla pretesa violenza che dicesi usata dal Battista sul Prudenzeno.

Io non so del mio onorevole amico Liborio Romano, cioè se questi abbia spinto il Battista a spingere il Prudenzeno a desistere dalla sua candidatura.

Quello che posso assicurare si è che il Battista veniva spesso alla sede del Comitato, di cui ebbi l'onore di essere presidente, e naturalmente, avendomi interrogato intorno al da farsi in quella congiuntura, io gli dissi: « poichè per legge è ineleggibile il Prudenzeno, voi potete benissimo in mio nome confortarlo a desistere da una candidatura impossibile. »

Quanto alla violenza, io nego espressamente il fatto. Io conosco il Battista, e lo credo giovane incapace di un simile atto. Io stimo invece che il Prudenzeno abbia ceduto ad un momento di debolezza, e, tornato in sè, sobillato da' suoi amici politici, e soprattutto da monsignor Tagliatela, che fu in quella circostanza il suo principalissimo ispiratore, abbia disdetto la lettera da lui scritta senza veruna pressione del signor Battista.

Ecco la vera storia del fatto. Passiamo ora ai motivi di nullità addotti dall'onorevole relatore.

Si dice che il segretario dell'ufficio elettorale non era elettore. È questo un peccato veniale a fronte dei peccati mortali che in questi giorni abbiamo assolti. Di più citerò due precedenti della passata Legislatura, le elezioni dell'onorevole Meloni-Baille e dell'onorevole Buffarini, convalidate entrambe, quella il dì 9 luglio del 1863, questa il dì 4 luglio del 1864, le quali si trovavano l'una e l'altra nelle medesime condizioni di questa di cui si tratta, cioè che il segretario dell'ufficio elettorale non si annoverava fra gli elettori.

Mi pare che, dietro simili esempi, possa benissimo la Camera alzare la mano su questa elezione.

Quanto ai quindici analfabeti, l'onorevole relatore conviene che, quand'anche avessero eglino votato illegalmente, questi voti non avrebbero punto cambiato il risultato della elezione.

Lascierò ora libero il campo a' miei contraddittori, pregando il presidente di concedermi una parola in risposta, nel caso in cui ciò sembrimi necessario.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io temo molto che questa discussione ci faccia sdrucciolare nel terreno delle personalità...

Una voce. Ci siamo già.

DI SAN DONATO. Allora non inoltriamoci di più. Io pregherei la Camera di voler accettare o rifiutare le conclusioni dell'ufficio senza discuterle maggiormente.

Voci. Non si può.

DI SAN DONATO. Io sono anche iscritto fra gli oratori; avrei molte cose a dire, ma se la Camera accetta la mia proposta, rinuncio volentieri alla parola.

PISSAVINI. Domando la parola su questa mozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. Per quanto la mozione d'ordine fatta dall'onorevole San Donato sia improntata da motivi di alta delicatezza, io credo che la Camera non debba e non possa accettarla. Su qualsiasi terreno possa essere portata questa questione, è necessario discuterla, poichè la Camera prima di pronunciare il suo voto ha diritto di vedere se sussistono i fatti pei quali viene addimandata un'inchiesta giudiziaria. Si è parlato di minacce e di violenze usate al Prudenzeno per indurlo a rinunciare alla candidatura nel collegio di Manfredonia; è necessario che la Camera sia rischiarata su questa importante questione, e vegga se realmente queste minacce e violenze hanno avuto luogo.

Ma vi ha ancora un'altra questione più grave, e sulla quale sinora nessuno venne ad offrirvi quelli schiarimenti che possono influire sulla natura del voto che la Camera sta per pronunziare, ed è che la protesta, la quale racchiude fatti di tanta gravità, non venne redatta e sottoscritta che nel giorno 23 novembre, e così quasi un mese dopo il risultato dell'elezione contro cui si reclama.

Credo quindi che segnatamente per questa circostanza di fatto non debbasi chiudere la discussione, tanto più ove pongasi mente che, accettando la mozione dell'onorevole San Donato, noi ci troveremmo nella spiacevole condizione di approvare o di rigettare le conclusioni dell'ufficio senza essere persuasi del nostro voto.

Io quindi insisto presso la Camera, perchè lasci almeno continuare la discussione sino al punto in cui possiamo tutti essere rischiarati sui fatti, pei quali l'ufficio chiede alla Camera che faccia luogo ad un'inchiesta giudiziaria sull'elezione di Manfredonia.

DI SAN DONATO. La Camera comprenderà di leggieri da qual sentimento fui ispirato nel fare la mia proposta; ma poichè vedo delle opposizioni, io la ritiro, e prego l'onorevole presidente di volermi iscrivere fra coloro che parlano in favore delle conclusioni dell'ufficio.

SANGUINETTI. Domando la parola per uno schiarimento.

Dal momento che l'ufficio ha eliminata la questione di nullità per il fatto del segretario non elettore, egli è evidente che l'inchiesta proposta non si raggira che sopra i brogli elettorali. Ora questi brogli ci possono o non ci possono essere; essi possono essere stati opera della parte vincitrice, come potrebbero anche essere stati opera della parte vinta. Le accuse che si fanno potrebbero anche essere un impasto di falsità, ultima risorsa dei vinti; su questo io non porto giudizio, ma egli è appunto perchè la Camera possa portare un giudizio coscienzioso che io mi limito a domandare degli schiarimenti di fatto.

Ed innanzi tutto mi rivolgo all'onorevole Ricciardi. Egli ha parlato della lettera scritta dal Prudeniano, colla quale si faceva a rinunziare alla candidatura, ed a pregare gli amici suoi a votare per il Petrone; io gli domanderei se questa lettera sia stata realmente scritta dal Prudeniano; in secondo luogo gli domando d'onde sia venuta quella paura a cui ha pure accennato l'onorevole Ricciardi, sotto l'impressione della quale avrebbe scritto il Prudeniano quella lettera. Questa paura fu ella prodotta da minacce, da violenze usate dall'onorevole Ricciardi, dall'onorevole Liborio Romano, o da qualche suo committente? È questo un fatto che vuole essere accertato, poichè io vi dico schiettamente che non potrei prestare troppa fede ad un elettore che fa una protesta eguale a quella del Prudeniano, quando egli stesso ha scritta la lettera, e dopo, con un atto che io non voglio qualificare, si fa a ritrattarla e viene a

protestare in quel modo; per me, io non posso encomiare l'illibato carattere di quest'uomo, tanto più che egli si studia di metterlo troppo in luce.

Or bene, stando così le cose, giacchè l'onorevole Ricciardi ebbe mano in pasta in questa faccenda, potrà dare alla Camera quegli schiarimenti di fatto che sono necessari. In secondo luogo domando all'onorevole relatore se esista di fatto il telegramma spedito dall'arcivescovo Tagliatela, e se negli atti ve ne sia copia presa dall'amministrazione dei telegrafi, e se, in caso affermativo, questo telegramma sia concepito in modo che possa essere considerato come un broglio di autorità religiosa, come una pressione dell'autorità ecclesiastica; poichè, o signori, se un vescovo manda un telegramma come cittadino, e raccomanda più l'uno che l'altro, non ci è nessun male in questo; anch'egli ha diritto, nei limiti della legge, di fare una giusta ed onesta propaganda; ma se il vescovo nella qualità di vescovo avesse voluto con questo telegramma fare una pressione religiosa, allora sarebbe proprio il caso di broglio elettorale. Questa, o signori, è una cosa che vuol essere chiarita, poichè quando il telegramma fosse concepito in termini da non dare a conoscere pressione religiosa, allora non vi può essere motivo d'annullamento o d'inchiesta. Questo è dunque un fatto che io vorrei bene accertato.

In terzo luogo vorrei che mi fosse ben chiarito un altro fatto, ed è questo:

Da informazioni che ho avute in questo momento sembra che il telegramma del vescovo, come la lettera del Prudeniano, ed altro telegramma dello stesso Prudeniano, con cui smentiva la propria lettera, arrivassero sul luogo dell'elezione nello stesso giorno e prima dell'elezione. Questo è un fatto che vuol essere chiarito, poichè evidentemente se fosse vero che la lettera del Prudeniano avesse un'influenza, un'influenza deve averla esercitata. Se fosse vero che questa lettera si fosse ottenuta per mezzo d'una pressione, evidentemente l'influenza della lettera sarebbe stata distrutta dall'influenza del successivo dispaccio dello stesso Prudeniano, che si dice sia arrivato sul luogo dell'elezione contemporaneamente alla lettera stessa.

Signori, dal momento che si tratta di brogli, dal momento che si mettono innanzi questi fatti per conoscere la portata e l'efficacia dei medesimi, sono necessari degli schiarimenti, e questi io li spero e dalla cortesia dell'onorevole Ricciardi, e da quella dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola per dare il chiarimento chiesto.

GRECO CASSIA, relatore. Mi pare che il chiarimento di cui io debba sdebitarmi sia relativo all'esistenza del telegramma che comparve spedito dall'arcivescovo Tagliatela.

Nelle carte inviate alla Camera, e colle quali feci la relazione, non esiste copia di alcun telegramma.

In quanto all'originale di esso, se si fosse prestata maggiore attenzione, quando io lessi il reclamo del signor Prudenzano, si sarebbe avvertito di averci egli esposto che nel 28 ottobre fu spedito da Napoli un telegramma a nome dell'arcivescovo Tagliatela e del suo segretario Silvestri, col quale s'ingungeva al vicario di Manfredonia di non eleggere esso signor Prudenzano, ma il Petrone; che il detto telegramma venne a scoprirsi falso, per la posteriore dichiarazione mandata dai cennati arcivescovo e segretario a quel vicario; e che tanto il telegramma, quanto la posteriore dichiarazione, furono dal vicario stesso consegnati al delegato di pubblica sicurezza.

Pare dunque doversi ritenere che il telegramma, e la dichiarazione che lo denuncia come falso, debbono essere nelle mani del delegato di pubblica sicurezza di Manfredonia.

Con ciò dal canto mio ho esaurito quella parte di chiarimenti che sono stati chiesti dall'onorevole Sanguinetti.

RICCIARDI. L'onorevole Sanguinetti ha chiesto due cose, se non isbaglio, la prima se la lettera fosse stata veramente scritta dal Prudenzano, la seconda se fosse stata estorta con violenza. Quanto alla lettera, certo io non l'ho veduta scrivere, ma posso assicurare che questa lettera essendo giunta a Monte Sant'Angelo, fece il giro della città. È questo un fatto notorio e son sicuro che, votata l'inchiesta, e desidero che lo sia anche nell'interesse del signor Petrone, sarà provata l'esistenza e l'autenticità della lettera.

Vengo ora alla violenza. Ho detto che il Prudenzano non aveva fatto che cedere alla paura, e mi spiegherò meglio. Ci sono varii generi di paura. Premetto che il Prudenzano è il miglior uomo del mondo, ma timido; è un vero sorcio da biblioteca (*Ilarità*), il quale fuori di essa trema dell'ombra sua, dimodochè è probabile che, trovatosi a fronte di un giovane grande e robusto, egli che è piuttosto debole e vecchio...

Voci. Non è vecchio. (*Mormorio*)

RICCIARDI... abbia ceduto alla paura...

Voci. Basta! basta!

RICCIARDI... quindi, uscito di là, sia stato indotto a ritrattare la lettera.

SALVAGNOLI. Io sostengo la nullità di questa elezione e la sostengo in quanto era segretario di una delle sezioni uno che non era elettore.

Quanto ci è stato detto circa la giurisprudenza della Camera non sta in fatto, perchè la prima elezione di questo genere che venne decisa dalla Camera, nel 1857, fu quella di Chiaves, e fu annullata specialmente per uno splendido discorso dell'onorevole Depretis che io vorrei qui poter rileggere per persuadere quanto importi che niuno, se non elettore, prenda parte alle operazioni elettorali. Questo è nell'interesse della libertà del voto, questo è nell'interesse di tutti, poichè noi tutti, qualunque sia la nostra opinione, vogliamo

che la votazione esprima liberamente il pensiero degli elettori.

Nella elezione del Buffarini del 1862 la Camera approvò quella elezione, sebbene in una di quelle sezioni ci fosse stato un segretario non elettore; però la Camera la approvò dichiarando che l'approvava perchè, annullati anche i voti di quella sezione, questo non portava alcun'influenza sopra il risultato della votazione.

Ma io non ammetterei neppure questo, perchè per me resta viziata l'elezione, quando chi non è elettore prende parte nell'ufficio, che dirige la votazione, sia pure in qualità di segretario.

Se si prende la legge elettorale, è manifesto che vuole che gli elettori soli prendano parte come segretari e come scrutatori nella formazione dell'ufficio.

È questione per me di principii, e mi permetterete quindi che vi legga gli articoli della legge.

L'articolo 79 dice:

« Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61. »

E all'articolo 61 così si esprime:

« Gli elettori riceveranno dal sindaco nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno. »

Ora la legge vuole che nella sala non vi sia persona che non sia elettore.

Il solo presidente provvisorio, nei luoghi dove è un tribunale di appello, ed anche un tribunale di circondario può e deve entrare, perchè presiede l'ufficio provvisorio, ma non vi sono altre ammissioni.

Entrato il presidente nella stanza, nessun altro può avervi accesso, se non è riconosciuto come elettore.

Oltre a ciò vi ha l'articolo di legge che stabilisce che niuno è ammesso se non presenta il certificato, e stabilisce pene ai trasgressori; e come volete ora ammettere che si possa, da uno che non è elettore, esercitare l'ufficio di segretario?

La legge ha ecettuato dal dare il voto e lo ha riservato solamente consultivo ai segretari, pare a me per questa ragione chiarissima, che siccome per il segretario ci vogliono delle attitudini particolari, non ha voluto rimettere nel voto soltanto la scelta di lui, ma ha voluto lasciare all'ufficio intero, cioè ai quattro scrutatori ed al presidente la facoltà di scegliere per segretario quello che reputano più idoneo, ma di sceglierlo soltanto fra gli elettori.

Ora per me sta che quando in una sezione si trova nell'ufficio uno che non è elettore, le operazioni sono viziate, sono nulle, e lo debbono essere molto più in questo caso in cui tante sono le proteste che si sono sollevate contro quest'elezione, brogli e pressioni: ma lasciando stare queste allegazioni che debbono essere provate perchè influiscono sull'animo vostro, vi scon-

giuro di non passare leggermente sul fatto della intromissione nell'ufficio elettorale che presiede alla votazione di persone che non hanno la qualità d'elettore. Insisto quindi perchè sia posto ai voti lo annullamento di quest'elezione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Boggio.

BOGGIO. Siccome intendo aggiungere altri argomenti per dimostrare che sin d'ora dovrebbe la Camera annullare quest'elezione ed in ogni caso votare l'inchiesta, credo per l'ordine della discussione sarebbe meglio parlasse uno di quelli che sostengono l'opinione contraria, perchè fu sempre delle nostre consuetudini di non dare la parola di seguito a due oratori che sostengono la stessa tesi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Camera intende d'andare ai voti?

Voci. Sì! sì!

DI SAN DONATO. Domando scusa; ho bisogno di fare una dichiarazione alla Camera, dal momento che siamo venuti sul terreno delle personalità.

Ho visto tartassare il nome del professore Pruden- zano. Chi ne fa un clericale, chi ne fa un retrivo.

Debbo dir francamente che conosco il signor Pruden- zano, il quale non è mica un vecchio, come diceva l'onorevole Ricciardi...

RICCIARDI. Ho detto che era il miglior uomo del mondo.

DI SAN DONATO... Ho l'onore di conoscerlo personal- mente; non so se appartenga al partito clericale. A me pare di no. Del resto rispetto le opinioni politiche in tutti, e vorrei che la Camera le rispettasse egualmente.

Io voleva fare questa dichiarazione prima che fosse chiusa la discussione, perchè non rimanessero senza risposta le parole dette contro il signor Pruden- zano.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il relatore ha bisogno di fare una di- chiarazione.

BOGGIO. Allora parlerò dopo.

GRECO CASSIA, relatore. Anche io lealmente debbo fare la seguente dichiarazione. In occasione che mio figlio era studente in Napoli, e frequentava la pubblica biblioteca, fece la conoscenza del professore Pruden- zano.

Passando a Napoli, per mezzo di mio figlio, anch'io feci la conoscenza dello stesso. Ebbene, signori, io debbo coscienziosamente affermarvi che l'idea che io mi for- mai del signor Pruden- zano fu quella di un uomo sti- mabile, istruito, e di sentimenti piuttosto liberali.

Finalmente pria che lasci la parola, non posso omet- tere di fare una seconda dichiarazione, cioè che qua- lora venisse posta a partito la proposta di annulla- mento, io, siccome fui con coloro che nel mio ufficio furono d'avviso di non doversi ritenere nulla la vota- zione di un ufficio solo perchè il segretario di esso non era elettore, voterei contro.

Voci. Ai voti! ai voti!

BOGGIO. Domando la parola per una dichiarazione di fatto.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Mancherei ad un debito di lealtà se lasciassi ignorare alla Camera come, in ordine al fatto della lettera e del telegramma, siano a mia notizia personale, per documenti irrefragabili che ho nelle mani, circo- stanze le quali mi autorizzano sin d'ora a credere che veramente vi fu pressione, vi fu sopruso, vi fu falso telegramma.

Se la discussione continuava, io portava in mezzo le ragioni e le prove di questa mia opinione; ma poichè si va ai voti, io mancherei alla lealtà, ad ogni dovere d'o- nestà, se lasciassi ignorare questa circostanza di fatto.

Il professore Bonghi non è mio amico politico, tut- t'altro; ma per ciò appunto debbo a lui più che ad ogni altro la verità e la giustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'inchiesta...

Voci. No! no! Sì! sì! (*Rumori*)

PISSAVINI. Domando la parola sull'ordine della di- scussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PISSAVINI. Signori, l'onorevole Salvagnoli...

Molte voci. La chiusura!

PISSAVINI... se non erro, nelle sue conclusioni ha in- dicato che prima ed avanti ogni cosa la Camera venga consultata sull'annullamento di questa elezione.

Voci. No, per l'inchiesta!

PRESIDENTE. Permetta... noi abbiamo le conclusioni dell'ufficio le quali sono per l'inchiesta, sospendendo intanto la elezione.

PISSAVINI. Mi perdoni l'onorevole presidente e co- loro che m'interruppero. Se mi avessero permesso di completare la mia idea si sarebbero persuasi che io era perfettamente d'accordo con loro. Intendeva di provare alla Camera che la proposta Salvagnoli doveva cedere il posto alle conclusioni dell'ufficio, come quelle che contengono una vera questione sospensiva.

Tenuto quindi calcolo dell'impazienza della Camera per porre termine a questa discussione, mi limito a fare le più vive istanze alla Camera, perchè accolga le conclusioni dell'ufficio, e faccia luogo alla instata in- chiesta giudiziaria.

ARA. Prendo la parola sull'ordine della votazione.

Tanto le conclusioni per la proposizione sospensiva quanto per l'inchiesta sono conformi. Il mio ufficio aveva preso la deliberazione dell'annullamento, ma si è quindi ricreduto ed ha votato per la sospensione e per l'inchiesta, dimodochè, mettendo ai voti le conclu- sioni dell'ufficio per l'inchiesta o per la sospensione, si porranno sempre ai voti le conclusioni.

Voce a destra. Domando per emendamento che si ponga ai voti la sospensione.

(*Parecchi deputati domandano la parola sulla po- sizione e sull'ordine della votazione.* — No! no!)

Altre voci. La chiusura della discussione!

PRESIDENTE. La proposizione che metto ai voti è quella dell'ufficio. (*Rumori*)

CARBONI. Abbiamo udito che l'ufficio era stato un momento per proporre l'annullamento... (*Rumori*)

Voci. Ma non l'ha proposto!

CARBONI... che poi era venuto nella proposta dell'inchiesta. Dunque la proposta d'annullamento non ci viene dall'ufficio, ma da un deputato.

Quale si metterà prima ai voti? Quella dell'ufficio o quella del deputato.

(*Rumori che coprono la voce dell'oratore.*)

PRESIDENTE. Il deputato Corsi ha la parola.

CORSI. Il relatore nel rendere conto di questa elezione ci ha mostrato come vi era una questione, che chiamerò di diritto, sulla interpretazione della legge elettorale; ed era quella di sapere se, essendovi un segretario che non era elettore in alcuna sezione di quel collegio, ne uscisse la nullità della elezione. Ci ha avvertito che l'ufficio l'aveva decisa negativamente.

Scendendo poi ad un altro ordine d'idee, mostrava come per i reclami che la Camera ha udito dovesse votarsi un'inchiesta.

Il deputato Salvagnoli, facendo sua la prima questione, domandò alla Camera l'annullamento.

Per decidere a quale tra le due proposte debba darsi la preferenza, conviene esaminare se l'una pregiudica l'altra. Ora, siccome votando l'inchiesta verrebbe ad accettarsi la conclusione dell'ufficio che rigettava l'eccezione di nullità derivante dall'esservi stato un segretario che non era elettore, è una necessità di cominciare dal votare la proposta Salvagnoli.

In caso diverso si andrebbe alle conclusioni, e con questa prima votazione si pregiudicherebbe la seconda.

SANGUINETTI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Nella questione attuale le disposizioni del regolamento sono esplicite e chiare: una proposta sospensiva, venga essa dall'ufficio o da un deputato, ha sempre la precedenza.

Or bene, la proposta di nullità o validità scioglie la questione sul merito, quella dell'inchiesta invece la lascia sospesa. Così stando le cose, non c'è dubbio che

la questione dell'inchiesta vuol essere messa ai voti per la prima, a meno di violare il regolamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'inchiesta. Premetto che qualunque sia il risultato della votazione, esso non influirà sul fondo della cosa. (*Rumori*)

(L'inchiesta è approvata.)

Ora metto ai voti l'annullamento...

Voci. No! no! (*Rumori*)

VENTURELLI. Domando la parola.

BOGGIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Venturelli.

VENTURELLI. Non ho che due parole a dire.

L'onorevole presidente ha dichiarato, e non c'era bisogno che facesse questa dichiarazione, che la questione del fondo rimaneva intatta: va benissimo, questo sta; ma la chiusura non si è fatta che sulla votazione dell'inchiesta; non è chiusa la discussione sulla validità od invalidità dell'elezione. (*No! Sì! — Rumori*) No, signori: questa questione si deve ancora discutere.

PRESIDENTE. Resta sospesa, è inteso. (*Rumori*)

ASPRONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

(*Il deputato Asproni pronuncia alcune parole di cui per i continui rumori non si possono raccogliere che le seguenti*):

Finchè non sia esaurita l'inchiesta, rimane sospesa la elezione. Io sarei in grado di richiamare molti fatti in appoggio di una contraria giurisprudenza della Camera, se dovessi rispondere alle osservazioni esposte dall'onorevole Salvagnoli, come intendo di fare, avendo con tale scopo chiesta più volte la facoltà di parlare. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. La seduta è levata. (*Bene! bene!*)

L'adunanza è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della verifica dei poteri.